C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***27 del 27 ottobre 2026***

In breve

1 **Redditi, IRAP e CNM 2026: invio entro il 2 novembre**

2 **Rottamazione quinquies enti territoriali: istruzioni per l'uso**

3 **Intelligenza artificiale: il D.Lgs. 176/2026 definisce il quadro nazionale tra autorità, lavoro, formazione e tutela del know-now**

Approfondimenti

1 **La tracciabilità dei pagamenti nel reddito da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa – I chiarimenti della circolare n. 15/E/2025**

2 **Concordato preventivo biennale: il quadro completo nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026**

3 **La sanatoria 2020-2023 solo con il rinnovo del CPB**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa  3

L'Agenzia interpreta 

..... 25

Il Giudice ha sentenziato 

..... 29

In breve 36

Redditi, IRAP e CNM 2026: invio entro il 2 novembre 36

Rottamazione-quinquies enti territoriali: istruzioni per l'uso 40

Intelligenza artificiale: il D.Lgs. 179/2026 definisce il quadro nazionale tra autorità, lavoro, formazione e tutela del know-how 44

L'Approfondimento 49

La tracciabilità dei pagamenti nel reddito da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa – I chiarimenti della circolare n. 15/E/2025 49

L'Approfondimento 59

Concordato preventivo biennale: il quadro completo nella circolare n. 6/E del 6 ottobre 2026 ... 59

L'Approfondimento 68

La sanatoria 2020-2023 solo con il rinnovo del CPB 68

Smartstudio 74

La competenza non basta: come il cliente sceglie davvero il consulente 74

Flash di stampa



Flat Tax

IL SOLE 24 ORE
20.10.2026

Per la Legge di Bilancio si valuta di portare a 100.000 euro la soglia del regime forfettario, con un doppio binario:

- **Ipotesi allo studio**: tra 85.000 e 100.000 euro si resterebbe nella flat tax per le imposte dirette, ma da 85.000 euro scatterebbero subito tutti gli obblighi IVA, compresa l'IVA in fattura.
- **Regole attuali**: se si superano gli 85.000 euro senza arrivare a 100.000, si resta forfettari fino a fine anno e si passa al regime ordinario dall'anno successivo. Oltre i 100.000 euro si esce subito dal forfettario e l'IVA si applica da subito.

Rilascio del visto di conformità

IL SOLE 24 ORE
20.10.2026

I controlli per il visto di conformità coincidono in gran parte con quelli del controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973): bisogna verificare che i dati dichiarati corrispondano alla documentazione. Imprese e lavoratori autonomi: per redditi e Irap va controllata anche la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, la corrispondenza tra dichiarazione e scritture e tra queste e i documenti. Secondo l'Agenzia si tratta di un riscontro solo formale, senza valutazioni di merito, che può limitarsi agli elementi da cui nasce direttamente il credito. Auto-apposizione: il professionista con i requisiti di legge può apporre il visto sulla propria dichiarazione senza ricorrere a un terzo (ris. 82/E/2014).

		Sanzioni: per la Cassazione il visto non è un elemento costitutivo del credito. La sua assenza non rende indebita la compensazione di un credito effettivamente spettante, perché serve solo a un controllo anticipato.
Deduzione del trattamento di fine mandato Tfm	ITALIA OGGI 19.10.2026	Per dedurre per competenza gli accantonamenti al Tfm degli amministratori serve un atto scritto con data certa anteriore alla nomina. Senza, la deduzione slitta all'esercizio in cui l'indennità viene effettivamente pagata (ris. 211/E/2008). **Contenuto dell'atto**: secondo la giurisprudenza non basta prevedere il diritto al Tfm, ma va indicato anche l'importo prima dell'inizio del rapporto. **Margini interpretativi**: con l'interpello n. 292/2021 l'Agenzia ha ammesso la deduzione anche quando la delibera di nomina rinviava la quantificazione a un successivo atto del Cda. **Prudenza**: è comunque consigliabile indicare nell'atto a data certa sia l'attribuzione del Tfm sia l'importo, oppure un criterio oggettivo per determinarlo.
Rendicontazione di sostenibilità	IL SOLE 24 ORE 20.10.2026	Con la direttiva UE 2026/470 (pacchetto Omnibus) la platea delle imprese soggette alla Csrd si restringe molto. **Chi è obbligato**: solo imprese e gruppi con oltre 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato, dall'esercizio 2027 (applicazione anticipata possibile dal 2026). **Esrs semplificati**: il regolamento delegato (UE) 2026/1563, pubblicato il 21.09.2026, aggiorna e semplifica gli standard, sia obbligatori sia facoltativi. Entra in vigore il

		10.11.2026 e si applica dagli esercizi che iniziano dal 1.01.2027, con facoltà di applicazione anticipata al 2026. **Pmi**: anche se escluse dall'obbligo, devono comunque confrontarsi con la sostenibilità, perché banche e investitori considerano i fattori Esg nella valutazione del merito creditizio.
Adeguato assetto e rischi d'impresa	ITALIA OGGI 19.10.2026	L'art. 375 D.Lgs. 14/2019 (confluito nell'art. 2086 c.c.) impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. **Imprenditore individuale**: ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 14/2019 deve comunque adottare misure idonee a verificare le prospettive di continuità ai fini della prognosi della crisi. **Oic 11**: è il riferimento per la verifica della continuità. La direzione, nel redigere il bilancio, valuta la capacità dell'azienda di operare come complesso economico funzionante per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. **Controlli**: l'organo di controllo vigila sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di gestione dei rischi. Il revisore legale ne considera gli effetti su rischi di revisione, attendibilità dell'informativa finanziaria e continuità aziendale.
Sanzioni ridotte per omessa dichiarazione Cassa commercialisti	IL SOLE 24 ORE 20.10.2026	I Ministeri vigilanti hanno approvato le delibere 10.07.2025 (nn. 7, 8 e 9) della Cassa dottori commercialisti, con novità che partono dalla dichiarazione PCE2026 (scadenza 1.12.2026).

Sanzioni: in caso di accertamento d'ufficio per omessa o infedele comunicazione, la sanzione diventa fissa a 360 euro se ci sono contributi evasi (fino alla dichiarazione 2025 era il 100% del contributo evaso).

Pensionati attivi: il periodo per maturare il supplemento scende da 5 a 3 anni. Chi si cancella prima del triennio ha un supplemento proporzionato al periodo maturato, ma non può più chiedere la restituzione del contributo soggettivo.

Riscatto laurea: chi lo ha fatto all'Inps come inoccupato, prima dell'iscrizione alla Cassa, può chiedere il trasferimento del montante contributivo.

Pensione indiretta e reversibilità: i figli ne beneficiano fino a 26 anni se frequentano corsi di perfezionamento o alta formazione post-laurea. Sono equiparati ai figli anche i nipoti minorenni o inabili di cui il professionista era tutore.

Bonus mamme 2026 in erogazione a dicembre

ITALIA OGGI 20.10.2026

Con la circolare n. 106/2026 l'Inps ha chiarito il bonus mamme 2026, misura tampone in attesa del differimento al 2027 della decontribuzione.

Importo e pagamento: 60 euro al mese, erogati in un'unica soluzione a dicembre per tutte le mensilità spettanti da gennaio a dicembre 2026.

Chi ne ha diritto: lavoratrici madri dipendenti, autonome e professioniste, con almeno 2 figli e reddito da lavoro 2026 non superiore a 40.000 euro.

Esclusioni: non spetta alle dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, che già fruiscono dell'esonero dalla trattenuta

		contributiva in busta paga pari al 9,19% della retribuzione.
Coefficiente di rivalutazione del Tfr	IL SOLE 24 ORE 20.10.2026	A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31.12.2025 è 4,285618.
Limiti dimensionali dell'artigianato per imprese impiantistiche	ITALIA OGGI 19.10.2026	Con il messaggio n. 3145/2026 l'Inps ha modificato i limiti dimensionali dell'artigianato per le imprese impiantistiche che non svolgono prevalentemente attività edile. **Nuova soglia**: possono far riferimento a quella delle altre aziende artigiane, cioè massimo 18 dipendenti, elevabile a 22 se i lavoratori aggiuntivi sono tutti apprendisti. **Variazione dell'inquadramento**: dal 23.10.2026 le imprese interessate possono richiederla.
Utilizzo dei tracking pixel nelle e-mail	ITALIA OGGI 19.10.2026	Il Garante della privacy, con le Linee Guida del 17.04.2026 n. 284 (G.U. 29.04.2026 n. 98), ha fissato regole sull'uso dei tracking pixel nelle e-mail. **Cosa sono**: sensori digitali che rilevano l'esito di una comunicazione (ad esempio se e quante volte è stata aperta). Possono servire a scopi contrattuali o di interesse pubblico, ma anche a raccogliere in modo invasivo dati personali. **Scadenza**: chi li utilizza deve adeguarsi entro il 29.10.2026. **Controlli**: la verifica dell'attuazione delle Linee Guida rientra nell'attività ispettiva del Garante per il secondo semestre 2026 (provv. 23.07.2026 n. 545).
	ITALIA OGGI 20.10.2026	Il D.Lgs. 186/2026 recepisce la direttiva UE 2024/1260 sul recupero e la confisca dei

Recupero e confisca di cripto-attività di provenienza illecita		patrimoni di provenienza illecita, introducendo una disciplina espressa per il sequestro delle criptovalute. **Modalità**: il sequestro si esegue trasferendo le cripto-attività e, ove possibile, i relativi mezzi di accesso (comprese le chiavi crittografiche private) al Fondo unico giustizia, servizio dedicato alla gestione e custodia dei portafogli digitali sequestrati o confiscati. **Alternativa**: se il trasferimento è tecnicamente impossibile, si possono usare altre procedure idonee ad assicurare la custodia delle cripto-attività da parte dell'autorità procedente.
Semplificazioni per quotazione delle Pmi	ITALIA OGGI 20.10.2026	Dal 21.10.2026 entrano in vigore le semplificazioni per rendere più attrattivi i mercati dei capitali europei. **Quotazione delle Pmi**: il bilancio potrà essere allegato separatamente al documento di ammissione alle negoziazioni, senza doverlo inserire integralmente al suo interno. **Oneri informativi**: vengono ridimensionati quelli relativi alla nota di sintesi (che riassume le informazioni chiave sulla società che si quota) e ai dati dell'offerta.
Ristori automatici per aumento del costo dei fertilizzanti	ITALIA OGGI 20.10.2026	Dal 19.10.2026 l'Agenzia delle erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso disponibile la domanda automatica per accedere all'aiuto che compensa in parte l'aumento del costo dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Importo del contributo e modalità di erogazione erano già stati definiti con la circolare n. 79215/2026. Pagamenti: entro il 28.02.2027 per la quota UE ed entro il 31.05.2027 per quella nazionale.

Sanzioni per uso improprio dell'AI	ITALIA OGGI 19.10.2026	Il D.Lgs. 179/2026 (G.U. 8.10.2026 n. 234), in vigore dal 23.10.2026, adegua l'ordinamento italiano al Regolamento UE sull'intelligenza artificiale n. 2024/1689 (AI act), definendo il quadro sanzionatorio e assegnando i poteri punitivi a diverse autorità di vigilanza. **Sistema sanzionatorio**: è articolato su più livelli e comprende avvertimenti, misure non pecuniarie e sanzioni pecuniarie. **Sanzioni pecuniarie (art. 23)**: si applicano salvo che il fatto costituisca reato. Per l'uso di IA vietate dall'art. 5 dell'AI act (pratiche manipolative e discriminatorie) la sanzione arriva fino a 35 milioni di euro o, per le imprese, fino al 7% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
Cessazione dal CPB nel Modello Redditi – rigo RX	IL SOLE 24 ORE 21.10.2026	Quando si verifica una causa di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 21 D.Lgs. 13/2024), dal periodo d'imposta in cui avviene il reddito concordato perde efficacia fiscale e torna rilevante il reddito effettivo. **Dichiarazione**: nel modello Redditi si compila la sezione V del quadro CP, senza compilare le sezioni II/III. Il reddito imponibile è quello effettivo risultante dai quadri RF, RG e RE. **Errore scoperto dopo il versamento ma prima dell'invio**: occorre ricalcolare l'imposta complessivamente dovuta. Se il debito effettivo è più alto, si versa solo la differenza, tenendo conto di quanto già pagato per lo stesso periodo d'imposta.

Lettere di compliance e banche dati sui pagamenti elettronici	IL SOLE 24 ORE 21.10.2026	L'Agenzia delle Entrate sta perfezionando i modelli di compliance preventiva basati sull'incrocio delle proprie banche dati. **Pagamenti elettronici**: la banca dati confronta gli strumenti messi a disposizione degli esercenti e l'importo complessivo delle transazioni giornaliere con quanto certificato tramite fatture elettroniche e corrispettivi telematici. **Novità**: il controllo sarà affinato abbinando logicamente Pos e strumenti di certificazione fiscale attivi dal 1.01.2026. Il confronto avverrà su importi comprensivi di Iva, al netto delle note di credito. **Lettera di compliance**: invita a tenere conto di questi dati nella compilazione dei modelli Redditi e Irap.
Credito superbonus da stato avanzamento lavori	ITALIA OGGI 21.10.2026	Un credito superbonus qualificato come inesistente perché il Sal asseverato è stato contestato può essere difeso con una ricostruzione tecnica delle opere realmente eseguite alla data di riferimento. **Principio**: se la percentuale asseverata non è confermata, ma l'intervento aveva comunque raggiunto la soglia minima di legge, il credito non è inesistente. Un Sal non corrispondente ai lavori non equivale all'assenza delle opere. **Due verifiche distinte**: da un lato l'esistenza del presupposto che consentiva la formazione e la cessione del credito, dall'altro la sua corretta quantificazione. **Soglia**: per le opzioni dell'art. 121 D.L. 34/2020, il c. 1-bis ammetteva sconto in fattura o cessione per Sal solo se ciascuno riguardava almeno il 30% dell'intervento. Quando è contestata l'attendibilità della

		percentuale certificata, l'accertamento può quindi concentrarsi sulla consistenza effettiva dei lavori alla data del Sal.
Credito superbonus da stato avanzamento lavori	ITALIA OGGI 21.10.2026	Un credito superbonus qualificato come inesistente perché il Sal asseverato è stato contestato può essere difeso con una ricostruzione tecnica delle opere realmente eseguite alla data di riferimento. **Principio**: se la percentuale asseverata non è confermata, ma l'intervento aveva comunque raggiunto la soglia minima di legge, il credito non è inesistente. Un Sal non corrispondente ai lavori non equivale all'assenza delle opere. **Due verifiche distinte**: da un lato l'esistenza del presupposto che consentiva la formazione e la cessione del credito, dall'altro la sua corretta quantificazione. **Soglia**: per le opzioni dell'art. 121 D.L. 34/2020, il c. 1-bis ammetteva sconto in fattura o cessione per Sal solo se ciascuno riguardava almeno il 30% dell'intervento. Quando è contestata l'attendibilità della percentuale certificata, l'accertamento può quindi concentrarsi sulla consistenza effettiva dei lavori alla data del Sal.
Comunicazione dei redditi 2025 non cumulabili con la pensione	ITALIA OGGI 21.10.2026	Con il messaggio n. 3281/2026 l'INPS ricorda che **entro il 31 ottobre 2026** chi ha una pensione d'invalidità o d'inabilità deve comunicare i **redditi da lavoro autonomo del 2025** non cumulabili con la pensione. **Chi deve comunicare:** chi ha una pensione d'invalidità liquidata con meno di 40 anni di contributi. Sono inclusi anche giornalisti ex Inpgi, lavoratori sportivi e magistrati onorari nei casi previsti.

		Chi è escluso: chi nel 2025 ha avuto un reddito da lavoro non superiore al trattamento minimo (**7.844,20 €**). **Come:** dai servizi online dell'INPS (SPID, CNS o CIE), scegliendo la campagna "2026 – dichiarazione redditi 2025". **Quali importi:** • per il lavoro autonomo, il reddito **al netto dei contributi** e **al lordo delle ritenute**; • per il reddito d'impresa, l'importo al netto anche delle eventuali perdite deducibili.
Bonus mamme al via	IL SOLE 24 ORE 21.10.2026	L'INPS ha attivato la piattaforma per chiedere il **bonus mamme** (art. 1, c. 207, L. 199/2025). Le istruzioni sono nella circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. • **Scadenza:** la domanda va presentata **entro il 31 dicembre 2026**. Se il requisito si matura a dicembre 2026, il termine slitta al **31 gennaio 2027**. • **Come:** dal sito INPS, tramite il contact center oppure tramite un patronato. Nel testo ci sono due date sbagliate: l'aggiornamento della comunicazione è del 20.10.2026 (non "20.20") e la legge è del 30.12.**2025** (non 2026).
Cambiano le modalità per presentare istanze al Runts	IL SOLE 24 ORE 21.10.2026	Con il decreto direttoriale n. 249 dell'8 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro ha semplificato l'invio delle istanze al **RUNTS**: **dal 15 ottobre 2026 non serve più la firma digitale sulla distinta**. Basta entrare

		nella piattaforma con **SPID, CIE o CNS**, compilare i campi richiesti e inviare.
Amministratore responsabile su sistemi condominiali digitali e AI	IL SOLE 24 ORE 21.10.2026	Usare l'intelligenza artificiale **non cambia le responsabilità dell'amministratore di condominio**, che restano quelle degli artt. 1710, 1129 e 1130 c.c. Se il software applica criteri sbagliati e l'amministratore porta in assemblea il prospetto senza controllarlo, ne risponde lui. Non può giustificarsi dando la colpa al programma, così come non potrebbe darla a un dipendente dello studio che non ha controllato. Bisogna inoltre rispettare la normativa **privacy (GDPR)**.
Consultazione pubblica sul regime forfetario	ITALIA OGGI 22.10.2026	Il MEF ha aperto sul suo sito una **consultazione pubblica** per capire che effetti ha avuto l'aumento della soglia del **regime forfetario** da 65.000 a **85.000 €**, in vigore dal 2023. Le domande cambiano a seconda dei casi: • a chi è entrato nel regime dal 2023 si chiede se la soglia più alta sia stata decisiva; • a chi era già forfetario si chiede se l'aumento gli abbia permesso di far crescere l'attività. Il questionario chiede anche il motivo principale della scelta: meno adempimenti, convenienza economica o altro. Si chiude con due domande aperte, una sull'impatto concreto sull'attività e una sulle modifiche che si ritengono necessarie.
Stretta sull'Irap per il settore energetico	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	La **legge di Bilancio 2027** potrebbe estendere anche al **2028 e 2029** l'aumento IRAP di **2 punti** per il settore energetico. Il decreto bollette 2026 lo prevede già per il 2026 e il 2027. L'aumento riguarderebbe

		tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, compresa l'intermediazione di gas ed elettricità. Le società regolate non potrebbero scaricarlo sulle tariffe, per via delle norme europee.
Nuove proroghe per sugar e plastic tax e rientro dell'ecobonus al 65%	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Per la **legge di Bilancio 2027** si sta valutando di: • **rinviare di altri 6 mesi plastic tax e sugar tax**, che entrerebbero in vigore il **30 giugno 2027**; • **reintrodurre l'ecobonus al 65%** per i lavori edilizi di risparmio energetico.
Esonero da Global Minimum Tax per imprese statunitensi	ITALIA OGGI 22.10.2026	Il 20 ottobre 2026 l'OCSE ha pubblicato la **versione 2.0 dello schema XML della GloBE Information Return (GIR)** e una nuova guida tecnica. La GIR è la dichiarazione con cui le grandi multinazionali comunicano i dati sulla **global minimum tax del 15%**. Lo schema serve allo scambio automatico delle dichiarazioni tra amministrazioni fiscali. La nuova versione recepisce il **pacchetto "Side-by-Side"**, l'accordo di gennaio che di fatto **esenta le multinazionali con capogruppo USA** dalla IIR e dalla UTPR. Sono le due regole con cui gli altri Paesi possono tassare gli utili sottoposti a un'imposizione inferiore al 15%.
Saldo contributi Cassa forense con parcelle della P.A.	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Gli avvocati che hanno **contributi arretrati** con la **Cassa Forense** e devono ancora incassare parcelle dalla **Pubblica Amministrazione** possono usare la **delegazione di pagamento** (artt. 1268-1269 c.c.). In pratica la PA versa il compenso direttamente alla Cassa, che lo usa per coprire i contributi non pagati.

Cumulo con pensione estera	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, l'INPS riepiloga come si contano i **periodi di contribuzione all'estero** per avere la **pensione in cumulo** con liquidazione in regime internazionale. **Chi risiede in Italia** presenta la domanda online. **Chi risiede all'estero** la presenta all'ente previdenziale del proprio Paese, che la inoltra al Polo INPS competente. Prima di liquidare la pensione, l'INPS deve spiegare al lavoratore **le diverse strade per accedere alla pensione e i loro effetti**, così che possa scegliere in modo consapevole.
Definizioni di attività virtuali nell'antiriciclaggio	ITALIA OGGI 22.10.2026	Con la decisione 2026/2356 (pubblicata in GUUE il 21 ottobre 2026), il Consiglio UE ha autorizzato la **firma del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, confisca e finanziamento del terrorismo**. Il protocollo: • introduce le definizioni di **attività virtuali** (cripto-attività) e dei loro **prestatori di servizi**; • rafforza le **Unità di informazione finanziaria**, che potranno sospendere le operazioni sospette e collaborare di più tra loro; • obbliga gli Stati a creare un **registro centralizzato** (o un sistema analogo) di conti bancari, di pagamento e titoli, cassette di sicurezza e conti in cripto-attività.

		Per l'UE l'impatto sarà limitato, perché queste regole riprendono in gran parte norme europee già in vigore.
Società sportive dilettantistiche in formato di cooperativa	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Con la **Riforma dello sport** un ente sportivo dilettantistico si può costituire anche come **società cooperativa**. È una forma che unisce attività economica e funzione sociale, perché cooperazione e sport dilettantistico condividono gli stessi valori. Dal punto di vista fiscale però le regole vanno coordinate su dividendi, remunerazione degli strumenti finanziari e ristorni. Sui dividendi, ad esempio: • l'art. 2514 c.c. consente alle cooperative una **distribuzione limitata degli utili**; • le **federazioni e gli enti affilianti** di fatto ne vietano **qualsiasi distribuzione**.
Entro il 16.11 iscrizione all'Albo imprese energivore	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Le imprese che consumano molta **energia elettrica** o molto **gas** (energivore e gasivore) hanno tempo fino al **16 novembre 2026** per iscriversi ai rispettivi elenchi. L'iscrizione dà accesso alle agevolazioni dell'art. 3 del D.L. 131/2023, cioè alla **riduzione degli oneri generali di sistema** in bolletta.
Riforma dell'ordinamento commercialisti	IL SOLE 24 ORE 22.10.2026	Nuovi emendamenti al **disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento dei commercialisti** prevedono che le loro competenze in **materia di lavoro** rispettino quanto previsto dall'ordinamento dei **consulenti del lavoro** (art. 1 L. 12/1979). Resta così aperta la questione se il diritto del lavoro rientri tra le attività dei commercialisti.

Adesione al CPB irregolare è priva di effetti	ITALIA OGGI 23.10.2026	Fino al **2 novembre 2026** chi ha già aderito al **concordato preventivo biennale 2026-2027** con il modello Redditi 2026 può **revocare l'adesione**, oppure presentarne una nuova. Dal biennio 2026-2027 il D.Lgs. 148/2026 (art. 28) stabilisce che l'adesione **non ha effetti** se mancano i requisiti di accesso o se c'è una causa di esclusione. In questi casi l'adesione sbagliata **non produce effetti per legge**, quindi non serve più revocarla. Anche le istruzioni del modello CPB (righi P01 e P02) lo confermano.
Tassa europea di 2 euro sulle vendite online	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Il regolamento UE 2026/2152, pubblicato in GUUE, introduce la **"Union handling fee" di 2 €** sulle **vendite online** dall'estero. Serve a coprire i costi di verifica dei dati, analisi del rischio, infrastrutture e controlli doganali, compresi i servizi dell'Autorità doganale UE. Per questo **non dovrebbe essere soggetta a IVA**, anche se le linee guida doganali non sono chiare sul punto.
Contributo sugli extraprofitti energetici conforme alle regole UE	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Per l'**Avvocato generale della Corte di giustizia UE**, il **contributo di solidarietà temporaneo sugli extraprofitti delle imprese energetiche** è conforme al diritto dell'Unione. Gli Stati possono adottare misure equivalenti, ma **non possono cambiare le categorie di soggetti obbligati** previste dal regolamento UE. Con la propria potestà fiscale possono però **estendere il contributo** ad altre imprese che hanno realizzato profitti straordinari grazie alle caratteristiche del loro mercato, purché l'**onere complessivo resti equivalente** a quello previsto dall'UE.

		Non conta che alcune imprese abbiano già pagato un prelievo simile per l'anno precedente.
Proroga esenzione Irpef in agricoltura	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Secondo fonti del MEF, si lavora per **prorogare al 2027** le agevolazioni IRPEF sui **redditi agrari e dominicali** di coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali), oggi in vigore fino al 2026: • **esenti fino a 10.000 €**; • **tassati al 50% tra 10.000 e 15.000 €**; • **tassati per intero oltre i 15.000 €**.
Valutazione rischi con l'aiuto dell'AI	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Il **D.Lgs. 179/2026**, in vigore dal **23 ottobre 2026**, adegua le norme italiane all'**AI Act** (Reg. UE 2024/1689). Definisce i poteri di **AgID** e **ACN** (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e gli obblighi di formazione. **Lavoro (art. 42):** il documento di valutazione dei rischi deve considerare gli effetti dell'IA su organizzazione e sicurezza. I lavoratori vanno informati e formati sui rischi specifici. **Professionisti (art. 47):** è prevista una formazione tecnica, giuridica e deontologica sull'IA. Gli ordini hanno **6 mesi** per adeguare i loro regolamenti. **Sanzioni (art. 23):** • fino a **35 mln € o 7%** del fatturato mondiale per le pratiche vietate (ad es. il social scoring); • fino a **15 mln € o 3%** per gli obblighi degli operatori, compresa la trasparenza;

		• fino a **7,5 mln € o 1%** per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti date alle autorità; • fino a **1 mln € o 0,5%** per violazioni della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e del diritto alla spiegazione. Per le imprese vale l'importo **più alto** tra cifra fissa e percentuale del fatturato. Per **PMI e start-up innovative** vale quello **più basso**.
Gratuito patrocinio esteso a vittime di incidenti sul lavoro	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	La **Camera** ha approvato il disegno di legge che estende il **gratuito patrocinio**: • alle **vittime di infortuni sul lavoro con inabilità totale**; • ai **familiari** dei lavoratori morti sul lavoro. Per loro **non si applicherà il limite di reddito**, che per tutti gli altri è di 13.659,64 € l'anno.
Standard tecnici per invio informazioni sui titolari effettivi	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Il 22 ottobre 2026 è stato pubblicato in GUUE il **regolamento di esecuzione con i formati per comunicare i dati sul titolare effettivo**. Si applicherà dal **10 luglio 2027**, insieme al regolamento antiriciclaggio UE 2024/1624. Per il titolare effettivo andranno indicati: • i **dati anagrafici**; • il **Paese di residenza**, con i codici ISO 3166-1 alpha-3; • la **natura e la portata dell'interesse** nell'ente, specificando se la partecipazione è **diretta o indiretta**.

Quota gasolio nei contratti verbali di autotrasporto	IL SOLE 24 ORE 23.10.2026	Il **decreto Autotrasporto**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 2026, prevede che il **MIMIT** pubblichi ogni tre mesi le **percentuali minime e massime di incidenza del gasolio** sul costo del trasporto, distinte per classe di peso dei veicoli (nuovo c. 5-bis dell'art. 83-bis D.L. 112/2008). **Contratti non scritti:** il valore minimo è **obbligatorio** e la quota carburante va indicata **separatamente in fattura**. **Nuovi contratti scritti:** minimi e massimi sono **solo un riferimento** e le parti restano libere di fissare il prezzo. Il decreto **non introduce tariffe minime** per il trasporto in generale.
Bozza legge di Bilancio 2027	ITALIA OGGI 24.10.2026 IL SOLE 24 ORE 25.10.2026	La manovra 2027 prevede sconti Irpef e no tax area per i giovani neoassunti, oltre a una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio. La cedolare secca sugli affitti a canone concordato scenderebbe al 5% (all'1% per le famiglie giovani) e verrebbe estesa ai negozi. Per i redditi tra 50.000 e 60.000 € l'aliquota passerebbe dal 43% al 33%, con un intervento in due tempi. Allo studio anche una card per anticipare i rimborsi delle spese sanitarie e la riduzione a 30.000 € della soglia di debiti col Fisco che blocca le compensazioni.
Ipotesi di incentivi per occupazione giovanile	IL SOLE 24 ORE 24.10.2026	La manovra vuole incentivare l'occupazione giovanile potenziando la maxi deduzione "Più assumi e meno paghi", in vigore dal 2024. Oggi lo sconto per le imprese arriva al 120% (130% per alcune categorie protette). Potrebbe salire al 140-150% per chi assume under 35 e fino al 180% per le giovani madri,

		collegando politiche del lavoro e della famiglia.
Decontribuzione Sud	ITALIA OGGI 24.10.2026	Dal 2025 la Decontribuzione Sud è cambiata: non è più un aiuto autorizzato dalla Commissione UE (L. 178/2020, prorogato fino al 31.12.2024), ma la "Decontribuzione Sud PMI" (L. 207/2024), concessa in regime de minimis (reg. UE 2023/2831). • **Beneficiari:** datori di lavoro privati PMI (meno di 250 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni o bilancio fino a 43 milioni) con rapporti a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i premi e contributi Inail. • **Importo:** 25% dei contributi nel 2025 (fino a 145 € al mese per lavoratore), 20% nel 2026 (fino a 125 €) sui rapporti in essere al 31.12.2025. • **Grandi imprese:** la misura richiede l'autorizzazione UE, che a oggi non risulta ancora concessa. • **Massimale de minimis:** 300.000 € in 3 anni, calcolati sull'intera "impresa unica", cioè sull'insieme delle imprese legate da rapporti di controllo. Un gruppo dispone quindi di un solo plafond.
Market abuse	IL SOLE 24 ORE 24.10.2026	Il decreto legislativo che adegua il TUF al regolamento UE 2024/2809 riscrive l'art. 187-ter.1 TUF, cambiando le sanzioni amministrative per il market abuse. Per la violazione dell'obbligo di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate la

		sanzione va da 5.000 euro fino al 2% del fatturato. Se l'importo risulta sproporzionatamente basso, la Consob può arrivare a 2,5 milioni di euro (1 milione per le Pmi). Per le persone fisiche, le violazioni degli articoli 16 e 17 sono punite con una sanzione da 5.000 euro a un milione.
Stretta sul crowdfunding	ITALIA OGGI 24.10.2026	Con la circolare Banca d'Italia n. 326 del 13.10.2026, dal 30.06.2027 i fornitori di servizi di crowdfunding (banche e intermediari autorizzati) dovranno segnalare tempestivamente le rate non pagate o in ritardo, le scadenze di rimborso previste rispetto a quelle effettive e lo stato complessivo delle imprese che raccolgono fondi con debt crowdfunding. Ogni emissione sarà identificata da codice fiscale del titolare, anno della campagna, profilo di rischio e importi raccolti ed erogati. La Banca d'Italia monitorerà in modo continuativo ciascuna azienda e considererà in default i ritardi oltre 90 giorni. Ne deriverà più trasparenza e una selezione più rigorosa delle imprese, anche Srl, che si finanziano con minibond e prestiti obbligazionari.
Esenzione Iva per la cessione di fabbricati collabenti	IL SOLE 23 ORE 26.10.2026	Con lo studio n. 36/2026 il Consiglio nazionale del Notariato sostiene che la cessione di fabbricati collabenti è di norma esente da Iva (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972), perché la norma riguarda la generalità dei fabbricati, salvo quelli strumentali. L'operazione è imponibile solo se la cessione è fatta dall'impresa di costruzione o ripristino entro 5 anni, oppure oltre i 5 anni con opzione per l'imponibilità. Il Notariato contesta così l'interpello n. 554/2022 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui i fabbricati F/2 non rientrano

		nelle categorie esenti dei nn. 8-bis) e 8-ter) e quindi seguono il regime ordinario.
Accesso al Cpb 2026-2027 in scadenza	IL SOLE 23 ORE 26.10.2026	Entro il 2.11.2026 vanno inviati i modelli Redditi e si decide se aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027. Restano da valutare l'accesso al ravvedimento speciale per il 2020-2023, il meccanismo "all in all out" per studi associati e società tra professionisti, la posizione dei forfetari che hanno superato i 100.000 euro di ricavi e le eventuali operazioni straordinarie. L'adesione si perfeziona con l'invio del modello Cpb, senza ulteriori proroghe. Dopo il 2.11.2026 non è più possibile revocarla, e la remissione in bonis non serve a nulla.
Divieto di software per monitoraggio dipendenti	IL SOLE 23 ORE 26.10.2026	Secondo l'art. 4 L. 300/1970 (modificato dal D.Lgs. 151/2015), letto insieme alla disciplina privacy e all'AI Act, un software aziendale che consente un controllo diretto e sistematico sui dipendenti è illegittimo e va riconfigurato. Se il controllo è solo indiretto, servono un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'ITL. L'orientamento è confermato dalla giurisprudenza e dalla prassi: • Cass. n. 24204/2025: le e-mail personali dei dipendenti non sono utilizzabili in giudizio. • Tribunale di Venezia n. 601/2022: distingue gli strumenti di lavoro da quelli di controllo. • Garante Privacy, provv. n. 342/2026: vieta di monitorare lo stress dei lavoratori con l'AI. • Garante Privacy, provv. n. 243/2025: richiede accordo sindacale o

		autorizzazione per i software aziendali non percepibili.
Fiscalità dei fringe benefit esteri	IL SOLE 23 ORE 26.10.2026	Quattro chiarimenti su lavoratori all'estero in regime convenzionale: • Contributi esteri: secondo l'interpello n. 5/2026, che recepisce Cass. n. 17747/2024, restano interamente deducibili dal reddito complessivo (non da quello di lavoro dipendente) ai sensi dell'art. 10, c. 1 lett. e) Tuir. • Stock option e performance share: secondo l'interpello n. 37/2026, quelli maturati durante l'attività all'estero non sono tassati autonomamente all'esercizio o al vesting al rientro, perché la base imponibile forfetaria (art. 51, c. 8-bis Tuir) assorbe anche fringe benefit e compensi in natura. • Doppia imposizione: il credito d'imposta va riproporzionato (art. 165, c. 10 Tuir e ris. n. 48/E/2013), moltiplicando l'imposta estera per il rapporto tra retribuzione convenzionale e reddito effettivo estero, ed esposto nel quadro CR del modello Redditi PF. • Libro unico del lavoro: occorre distinguere la retribuzione effettivamente corrisposta dalle basi imponibili. Ai fini fiscali vale la retribuzione convenzionale, mentre per contributi e assicurazione va verificata la disciplina dei Paesi extracomunitari non convenzionati.

L'Agenzia interpreta

Piani di dilazione da rifare dopo la rottamazione dei debiti locali

FAQ 15.10.2026

Con le Faq del 15.10.2026 (nn. 15 e 16), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che i piani di dilazione "misti" (con carichi rottamabili e debiti esclusi) vanno ricalcolati una seconda volta se includono anche debiti affidati da Regioni ed enti locali ammessi alla nuova definizione agevolata locale.

- **Perché**: questi piani erano già stati aggiornati dopo la precedente definizione "statale", scorporando i carichi ammessi e rilasciando nuovi moduli per le sole somme rimaste nella rateizzazione ordinaria.
- **Cosa succede**: dal 31.03.2027 le dilazioni relative ai carichi che hanno aderito saranno revocate automaticamente. Solo dopo verranno messi a disposizione i nuovi bollettini, aggiornati con gli importi dei debiti rimasti fuori dalla rottamazione.

Pensioni Usa percepite dall'erede e trasferimento in Italia

INTERPELLO N. 184/2026

Con l'interpello n. 184/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erede che percepisce un trattamento maturato dal de cuius può accedere al regime agevolato per i pensionati esteri che si trasferiscono in determinati Comuni.

Caso esaminato: la pensione deriva da versamenti volontari del defunto a un piano individuale di diritto statunitense, aperto presso un intermediario operativo in loco.

		Conclusione: queste condizioni non fanno venir meno la natura pensionistica del trattamento, quindi l'agevolazione spetta.
Chiarimenti sul concordato minore e ristrutturazione del debito	CIRCOLARE N. 9/E/2026	Con la circolare n. 9/E/2026, l'Agenzia delle Entrate dà indicazioni sulle procedure di **sovraindebitamento** per chi non può andare in liquidazione giudiziale: imprese minori, professionisti, agricoltori, consumatori e start-up innovative. **Ristrutturazione dei debiti:** è esclusa se il debitore si è indebitato con colpa grave, malafede o frode. **Concordato minore:** • richiede che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori; • si applica l'art. 88 del Codice della crisi: suddivisione dei crediti in classi, rispetto dell'ordine delle prelazioni e divieto di trattare i crediti tributari peggio degli altri. **Rispetto alla bozza di giugno:** è stata tolta l'esclusione del silenzio-assenso per i creditori pubblici. Gli uffici dell'Agenzia ora devono **sempre esprimere la propria posizione**.
Istruzioni sul sovraindebitamento	CIRCOLARE N. 9/E/2026	Con la circolare n. 9/E/2026, l'Agenzia delle Entrate spiega agli uffici come controllare e, se serve, contestare le procedure di **sovraindebitamento** e l'**esdebitazione**, cioè la liberazione dai debiti residui. Il punto principale riguarda la **colpa grave**. Non si può dedurre in automatico dal fatto che i debiti siano soprattutto fiscali o che il mancato pagamento duri da molto tempo. Bisogna invece verificare: • **perché** il debitore si è indebitato;

		• di **quali risorse** disponeva e **come le ha usate**; • se ha **aggravato consapevolmente** la propria situazione. L'Agenzia può fare **reclamo** solo con **elementi oggettivi e documentati** che mettano in discussione i requisiti di legge o dimostrino un uso distorto della procedura.
"Prima casa" e precedente residenza all'estero	INTERPELLO N. 190/2026	Con la risposta a interpello n. 190/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un immobile ricevuto in donazione non consente al ricercatore rientrato in Italia di estendere da 5 a 7 anni gli incentivi dell'art. 44 D.L. 78/2010. Il prolungamento di 2 anni previsto dal comma 3-ter spetta infatti solo in caso di acquisto a titolo oneroso della casa, non di donazione.
Nuovi codici tributo	RISOLUZIONE N. 37/E/2026 RISOLUZIONE N. 38/E/2026	L'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo. Con la risoluzione n. 38/E/2026 si versa con F24 la sanzione unica da ravvedimento operoso in caso di cumulo giuridico. Con la n. 37/E/2026 si versa con F24-Accise l'acconto del contributo sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti.
Buoni spesa/benzina e welfare aziendale	INTERPELLO N. 189/2026	Secondo l'interpello n. 189 del 23.10.2026, i buoni spesa/benzina dati ai dipendenti che lavorano la domenica nell'ambito di un piano di welfare aziendale sono esenti da Irpef entro il limite annuale previsto per i fringe benefit (art. 51, cc. 3 e 3-bis Tuir). Servono però due condizioni: il buono deve essere conforme all'art. 6 del decreto interministeriale del 25.03.2026 e deve servire a promuovere benessere, fidelizzazione e motivazione dei lavoratori

		con orari che incidono sulla vita personale e familiare.
CPB e reddito individuale di lavoro autonomo e di partecipazione ad enti associativi o STP	INTERPELLO N. 189/2026	Con la risposta n. 191/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che un notaio, che esercita a titolo individuale ed è anche socio di un'associazione tra notai, può aderire da solo al concordato preventivo biennale 2026-2027. Il correttivo (art. 28 D.Lgs. 148/2026) ha infatti stabilito che le cause di esclusione di cui all'art. 11, c. 1, lett. b-quinquies) e b-sexies) non operano se l'associazione o la società partecipata non svolge attività riconducibili allo stesso Isa applicato al professionista. Nel caso esaminato i due soggetti applicano Isa diversi (DK01U per il notaio, DK30U per l'associazione, che si occupa solo delle vendite delegate dal giudice), quindi l'adesione dell'associazione non è necessaria. La risposta vale a condizione che codici Ateco e modelli Isa siano applicati correttamente, salvo i controlli in sede di accertamento.
Global minimum tax	INTERPELLO N. 188/2026	Con l'interpello n. 188 del 23.10.2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per verificare se un gruppo multinazionale è soggetto alla Global minimum tax (ricavi del quadriennio 2020-2023), non si può usare per il 2023 il dato comparativo riesposto secondo il nuovo Oic 34, in vigore dal 2024. Questo vale per i ricavi dei rapporti "principale-agente", in cui occorre stabilire se contano solo le commissioni percepite.

Il Giudice ha sentenziato



Responsabilità penale dell'amministratore per indebita compensazione	CASSAZIONE N. 36078/2026	Con la sentenza n. 36078/2026 la Cassazione penale ha stabilito che il visto di conformità rilasciato dal professionista non basta a evitare la condanna dell'amministratore per indebita compensazione di crediti Iva. **Elementi rilevanti**: contano l'importo dei presunti crediti, provenienti da cartiere, e il ruolo apicale ricoperto dall'amministratore nella società.
Operazioni insistenti e prova della buona fede	CASSAZIONE N. 27144/2026	Con l'ordinanza n. 27144 del 19.10.2026 la Cassazione ha precisato come ripartire l'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. **Onere della prova**: una volta che l'amministrazione ha dimostrato la consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo provare la propria buona fede. **Requisiti della buona fede**: deve basarsi su elementi oggettivi e condivisibili, non su impressioni soggettive né su segnali interni al solo rapporto con quel fornitore.
Conferimento dei beni al trustee senza imposta di successione	CASSAZIONE N. 26643/2026	Con l'ordinanza n. 26643 del 12.10.2026 la Cassazione ha stabilito che l'istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee, di regola, non sono un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta di successione e donazione. **Presupposto dell'imposta**: serve un trasferimento effettivo di ricchezza, cioè un arricchimento stabile e gratuito del beneficiario.

		Momento impositivo: l'imposta si applica all'attribuzione finale al beneficiario. Il passaggio al trustee è neutro, perché questi gestisce i beni per le finalità dell'atto istitutivo.
Esenzione IMU per abitazione principale	CASSAZIONE N. 25004/2026	Con l'ordinanza n. 25004/2026 la Cassazione ha ribadito che l'esenzione Imu per l'abitazione principale (art. 13, c. 2 D.L. 201/2011) spetta per un solo immobile. **Unità contigue**: l'esenzione non si estende ad altre unità immobiliari contigue, anche se di fatto unificate e usate come abitazione principale. **Motivo**: le norme agevolative sono di stretta interpretazione, quindi prevale il tenore letterale della norma.
Affitto d'azienda e bancarotta impropria	CASSAZIONE N. 36197/2026	Con la sentenza n. 36197/2026 la Cassazione penale ha stabilito che l'affitto d'azienda, di per sé, non basta a condannare l'amministratore di una società poi fallita per bancarotta impropria, perché il negozio giuridico non è un'operazione dolosa. **Cosa va verificato**: se il reddito ricavabile dall'affitto è comparabile con quello che la società avrebbe ottenuto gestendo direttamente l'azienda. **Canoni non pagati**: se il mancato pagamento è attribuibile all'imputato, anche come amministratore di fatto dopo le dimissioni formali.
Revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale	CASSAZIONE N. 27343/2026	Secondo il nuovo orientamento della Cassazione (da ultimo sent. n. 27343/2026), per i soci lavoratori artigiani o commercianti di Srl non trasparenti gli utili

accantonati a riserva sono esclusi dalla base imponibile Inps.

Possibile revoca della trasparenza: molti soci di Srl che hanno optato per la trasparenza ex art. 116 Tuir potrebbero revocarla già nel modello Redditi 2026 (anno 2025), con effetto dal 1.01.2026, rinviando la distribuzione dei dividendi.

Vincoli: l'opzione è irrevocabile per 3 esercizi e, al termine del triennio, si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca.

Convenienza fiscale: se si distribuisce gran parte degli utili, la trasparenza (con scaglioni Irpef in capo ai soci) può risultare più conveniente della tassazione ordinaria della società seguita dalla ritenuta del 26% sul dividendo.

Risarcimento del Caf per consulenza non corretta

CASSAZIONE N. 27330/2026

Con l'ordinanza n. 27330/2026 la Cassazione ha stabilito che il patronato deve risarcire l'utente se sbaglia la consulenza fornita tramite il Caf.

Natura del rapporto: contratto di prestazione d'opera e mandato. L'attività di assistenza e informazione richiede la diligenza qualificata dell'art. 1176, c. 2 c.c., mentre il mandato abilita l'istituto a compiere gli atti necessari per ottenere le prestazioni.

Clausola di esclusione: quella che nega valore certificativo all'elaborato del Caf non vale come esonero preventivo di responsabilità né esime dall'inesatto adempimento.

Nesso causale: sussiste tra l'errore del Caf e il ritardo con cui l'utente ottiene la pensione dall'Inps.

Verifiche per i costi infragruppo	CASSAZIONE N. 5753/2026	Secondo la Cassazione (sent. n. 5753/2026), il fisco deve prima verificare se un costo per servizi infragruppo è deducibile, e solo dopo può discuterne il prezzo. La società deve dimostrare tre cose: 1. il servizio è stato **realmente prestato**; 2. è **inerente** alla sua attività; 3. le ha dato un'**utilità concreta o potenziale**, misurabile e **documentata**. Senza questa prova il costo non si deduce, a prescindere dal prezzo. Solo se la prova c'è si passa a valutare il corrispettivo con le regole del transfer pricing (valore di libera concorrenza).
Condizione di incertezza normativa per disapplicare le sanzioni	C.G.T. SICILIA N. 5158/2026	La CGT di secondo grado della Sicilia (sent. n. 5158/2026) ha deciso che il giudice può annullare le sanzioni per **obiettiva incertezza normativa** (art. 6 D.Lgs. 472/1997) **solo se è il contribuente a chiederlo espressamente**. Il giudice non può rilevarla di sua iniziativa. Nel ricorso va quindi sempre fatta una richiesta specifica in questo senso.
Consulenza tecnica d'ufficio sui movimenti bancari	CASSAZIONE N. 27257/2026	Per la Cassazione (ord. n. 27257/2026), nelle cause sui movimenti bancari il giudice tributario non può fare proprie in blocco le conclusioni della **CTU** se il consulente, invece di valutare tecnicamente le prove già agli atti, finisce per **accertare i fatti principali** della causa. Quei fatti devono essere provati dalle parti. La CTU serve ad aiutare il giudice a valutare le prove, non a raccoglierle. Il processo tributario si basa sulle prove portate dalle parti e i poteri istruttori del giudice (art. 7 D.Lgs. 546/1992)

		sono eccezionali: il giudice **non può rimediare alle carenze di prova delle parti**.
Concorso del commercialista nella bancarotta fraudolenta	CASSAZIONE N. 36674/2026	La Cassazione (sent. n. 36674/2026) ha condannato un **commercialista per concorso in bancarotta fraudolenta** con gli amministratori di una società fallita. Il professionista aveva creato in contabilità un **"conto spazzatura"** per nascondere o giustificare in modo fittizio i trasferimenti di denaro verso società create ad hoc. Così non si poteva ricostruire da dove venissero quei soldi, dove finissero e perché. Per la Corte c'è **dolo** quando un professionista esterno mette le proprie competenze al servizio del piano fraudolento, sapendo che può danneggiare i creditori.
Responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio	CASSAZIONE N. 27322/2026	Per la Cassazione (ord. n. 27322/2026), il **datore di lavoro risponde dell'infortunio** anche quando il lavoratore è stato negligente o imprudente, o non ha rispettato le norme di sicurezza o le direttive ricevute. La responsabilità del datore viene meno solo se il lavoratore ha tenuto un comportamento **abnorme, imprevedibile ed estraneo** al lavoro e alle istruzioni ricevute, tale da essere la **causa esclusiva** dell'incidente.
Prescrizione dei contributi alla Gestione Separata Inps	CASSAZIONE N. 27357/2026	Per la Cassazione (ord. n. 27357/2026), la **prescrizione dei contributi alla Gestione Separata INPS** parte dalla **scadenza del termine di pagamento**, non dalla data in cui si presenta la dichiarazione dei redditi. Non compilare il **quadro RR**, da solo, **non blocca la prescrizione**. Serve anche un comportamento **volutamente diretto a nascondere il debito**, tale da rendere **impossibile**, e non solo più difficile, l'accertamento da parte dell'INPS. È

		l'ipotesi di sospensione per occultamento doloso prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c.
Conciliazione giudiziale della Srl e riflessi sul socio	CASSAZIONE N. 27617/2026	Secondo la Cassazione (ordinanza n. 27617 del 22.10.2026), se una Srl opta per la trasparenza fiscale (art. 116 Tuir), la conciliazione giudiziale tra società e Fisco non vincola il socio unico. Le posizioni tributarie di ente e socio restano autonome, quindi il socio può contestare sia l'esistenza sia l'ammontare del reddito che gli è stato imputato. Lo stesso vale se la società si estingue e il socio subentra nei suoi debiti, perché il suo debito Irpef personale resta distinto da quelli della Srl.
TARI	CASSAZIONE N. 27588/2026	Con l'ordinanza n. 27588 del 23.10.2026 la Cassazione chiarisce che la Tari si calcola sulle superfici dichiarate dal contribuente o su quelle accertate in via definitiva dal giudice prima del nuovo accertamento. Se il regolamento comunale prevede tre atti (avviso bonario, sollecito e accertamento), i primi due sono impugnabili solo facoltativamente, mentre il ricorso è obbligatorio per l'accertamento. Se sono pendenti sia il ricorso contro il sollecito sia quello contro l'accertamento, il primo decade per carenza di interesse.
Dividendi e credito d'imposta sulle ritenute estere	CASSAZIONE N. 25698/2026	Sul credito d'imposta per le ritenute estere sui dividendi percepiti in regime d'impresa c'è un contrasto. Normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate escludono lo scomputo, e per questo il modello Redditi non lo prevede. La Cassazione (sentenza n. 25698 del 1.09.2022) e la giurisprudenza di merito prevalente lo riconoscono invece. Secondo la Cassazione l'imposta pagata in un Paese legato all'Italia da una Convenzione è detraibile quando la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata

		obbligatoriamente, senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria.
Sanzioni amministrative e penali non devono essere eccessive	C.G.T. LOMBARDIA N. 1586/2026	Con la sentenza n. 1586/2026 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha ritenuto illegittimo un trattamento sanzionatorio complessivo (sanzione amministrativa più penale) troppo afflittivo per il contribuente, perché viola il principio del ne bis in idem.
Mancato invio dei dati all'Enea per ecobonus	C.G.T. PIEMONTE N. 485/2026	Con la sentenza n. 485/2026 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha stabilito che il mancato invio all'Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non fa perdere la detrazione, perché è una mera irregolarità formale.
Residenza fiscale per la convenzione contro le doppie imposizioni	C.G.T. PESCARA N. 745/2026	Con la sentenza n. 745/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara ha stabilito che, per la convenzione Italia-Grecia contro le doppie imposizioni, la residenza in Italia del coniuge non è decisiva: la permanenza era giustificata da gravi ragioni di salute della cognata del ricorrente. Non provano la residenza in Italia nemmeno consumi di gas irrisori, una Sim ricaricabile italiana usata per sentire la moglie, veicoli vecchi e senza assicurazione, mutui del 2003 e 2005 con relativa polizza incendio accessoria, né le cure sanitarie ricevute in Italia prima del trasferimento all'estero.

In breve

Redditi, IRAP e CNM 2026: invio entro il 2 novembre

I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono trasmettere i modelli Redditi 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 entro **lunedì 2 novembre 2026**. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato e il giorno successivo è festivo, con conseguente slittamento al primo giorno lavorativo utile.

La stessa data assume rilievo anche sul piano correttivo: entro il 2 novembre è possibile presentare dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti, beneficiando del ravvedimento operoso. Il contributo ripercorre platea dei soggetti obbligati, termini, canali di trasmissione e regole specifiche per le persone fisiche.

Il termine di presentazione

Per i modelli Redditi, IRAP e CNM la regola generale fissa la scadenza all'ultimo giorno del **decimo mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta (art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Per l'esercizio solare 2025 il termine coincide quindi con il 31 ottobre 2026, differito al 2 novembre per festività.

Per le società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, il modello Redditi SP va presentato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322/1998); per il 2026 vale lo stesso differimento al 2 novembre.

I soggetti con esercizio a cavallo d'anno applicano la regola del decimo mese al proprio periodo. Una società con esercizio 1° settembre 2025 – 31 agosto 2026, ad esempio, trasmetterà il modello Redditi 2026 entro il 30 giugno 2027.

Restano fermi i termini speciali degli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 per le ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione totale.

I soggetti obbligati

La platea varia sensibilmente da un modello all'altro, come sintetizzato di seguito.

Modello	Soggetti tenuti	Riferimenti
Redditi 2026 (PF, SP, SC, ENC)	Generalità dei residenti: persone fisiche, società di persone e di capitali, enti non commerciali, salvo le cause di esonero indicate nelle istruzioni	D.P.R. n. 322/1998
IRAP 2026	Soggetti passivi IRAP, con esclusione delle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo	D.Lgs. n. 446/1997
CNM 2026	Gruppi che hanno optato per il consolidato nazionale o mondiale; il modello è presentato dalla consolidante	Artt. 117-142 TUIR

Il modello CNM consente alla consolidante di determinare un reddito complessivo globale del gruppo (consolidato nazionale) oppure un'unica base imponibile comprensiva delle controllate non residenti (consolidato mondiale).

Sul piano dei riferimenti normativi va segnalato che, dal 1° gennaio 2027, la disciplina del consolidato sarà collocata negli artt. 126 e seguenti del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). La rinumerazione non incide sugli adempimenti in scadenza.

Modalità di trasmissione

La dichiarazione può essere trasmessa per via telematica secondo tre canali, oltre alla residuale consegna cartacea presso gli uffici postali nei pochi casi ancora ammessi:

1. **Invio diretto** tramite Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti di abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche operano per il tramite dei propri incaricati.
2. **Intermediario abilitato** (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998), obbligato a trasmettere sia le dichiarazioni da lui predisposte sia quelle redatte dal contribuente per cui abbia assunto l'impegno all'invio. Possono operare anche le società partecipate da consigli nazionali, ordini e collegi professionali, dai loro iscritti, dalle associazioni rappresentative e dalle casse di previdenza.

3. **Società del gruppo** (art. 3, comma 2-bis), esclusivamente tramite Entratel, quando almeno un soggetto del gruppo è obbligato all'invio telematico. Rilevano la controllante, anche ente non commerciale o società di persone, e le SpA, SAPA e Srl partecipate per oltre il 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica è obbligatoria, tra gli altri, per i soggetti tenuti alla dichiarazione IVA, al modello 770, al modello IRAP e alla comunicazione dei dati ISA, nonché per i soggetti IRES dell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, le società di persone e le associazioni dell'art. 6, D.P.R. n. 600/1973, gli intermediari, i curatori e i commissari liquidatori.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate completa la ricezione dei dati. La prova è costituita dalla ricevuta telematica di avvenuto ricevimento: è opportuno non ridurre l'invio agli ultimi giorni, per gestire eventuali scarti.

Persone fisiche

Scaduto il 30 settembre 2026 il termine per il 730, le persone fisiche che non se ne sono avvalse, e i non residenti, presentano il modello Redditi PF. L'Agenzia mette a disposizione:

- il software **RedditiOnLine PF 2026**, per compilazione, generazione del file telematico e del modello F24;
- il modello **Redditi PF precompilato**, accessibile con SPID, CIE o CNS, che riporta tra l'altro spese sanitarie e universitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali e bonifici per interventi edilizi ed energetici.

In caso di invio diretto della precompilata il contribuente deve verificare completezza e correttezza dei dati, compilare comunque la scheda per la scelta dell'8, 5 e 2 per mille e versare gli importi in caso di esito a debito. La dichiarazione inviata resta consultabile, con il relativo protocollo, nell'area riservata.

Residenti all'estero

I non residenti che si trovano all'estero e non possono trasmettere telematicamente possono spedire il modello Redditi PF con raccomandata o mezzo equivalente all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE). La busta, che non deve richiedere la piegatura del modello, riporta cognome, nome e codice fiscale del contribuente e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2026 Persone Fisiche”.

Dichiarazione tardiva e integrativa

Il mancato rispetto del termine del 2 novembre non comporta automaticamente l'omissione. Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione trasmessa **entro 90 giorni** dalla scadenza è valida, ferma l'applicazione delle sanzioni previste. Oltre tale finestra la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano.

Il 2 novembre rappresenta inoltre il riferimento temporale per le integrative relative ad annualità precedenti: presentarle entro la stessa data consente di regolarizzare errori e omissioni attraverso il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni commisurata alla tempestività della correzione.

Rottamazione-quinquies enti territoriali: istruzioni per l'uso

Si è aperta il 16 ottobre la finestra per presentare la domanda di rottamazione-quinquies dedicata ai carichi degli enti territoriali, disciplinata dall'art. 1, commi 82-100, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Il termine ultimo è fissato al 15 dicembre 2026. Contestualmente all'apertura del canale, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha reso disponibili sul proprio sito le modalità operative e un primo set di FAQ.

Il perimetro: quali enti e quali carichi

L'ambito della misura è stato ampliato dal DL 38/2026, che ha consentito a tutti gli enti territoriali di aprire alla definizione agevolata i carichi affidati ad AdER nel periodo 2000-2023. L'adesione, tuttavia, non era automatica: ciascun ente doveva scegliere di partecipare. Alla chiusura della fase di adesione hanno aderito poco meno di 1.500 enti, tra Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni montane.

Il primo passaggio operativo, quindi, è verificare che l'ente creditore figuri nell'elenco pubblicato da AdER (comunicato stampa del 25 settembre 2026). In caso contrario, i relativi carichi non sono definibili con questa procedura.

Restano fuori dal perimetro i tributi locali che l'ente riscuote direttamente o tramite concessionari privati: per questi la legge di bilancio 2026 ha previsto una distinta definizione agevolata, gestita dai singoli enti.

Debiti ammessi ed esclusi

La definizione abbraccia sia le entrate tributarie (ad esempio IMU e TARI) sia quelle di natura non tributaria, come le sanzioni per violazioni del Codice della strada, le rette scolastiche e altre tariffe. L'unica categoria esclusa per natura è quella dei debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Sono inoltre esclusi i carichi che, pur rientrando nell'ambito applicativo, risultano già inseriti in piani di pagamento della rottamazione-quater (o della riammissione alla rottamazione-quater) per i quali, al 30 settembre 2025, tutte le rate scadute risultavano regolarmente versate. Chi è in regola con la quater, in altre parole, prosegue con quel piano.

Cosa si paga e cosa si risparmia

Aderendo, il contribuente versa soltanto:

- il debito residuo a titolo di capitale;
- il rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- i diritti di notifica.

Sono invece stralciati gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio.

Per le multe stradali la regola è parzialmente diversa: la sanzione, che costituisce il debito principale, resta dovuta, mentre vengono meno gli interessi comunque denominati (incluse le cosiddette "maggiorazioni") e l'aggio.

Come si presenta la domanda

Il percorso si articola in due fasi: richiesta del prospetto informativo con i carichi definibili e presentazione dell'istanza vera e propria. Entrambe possono essere svolte sia nell'area riservata sia nell'area pubblica del sito AdER.

Area riservata. Si accede con SPID, CIE, CNS o con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Il prospetto viene recapitato tramite un link inviato via e-mail entro 12 ore dalla richiesta; il link resta attivo per 5 giorni.

Area pubblica. Occorre compilare il form disponibile nella stessa sezione e allegare un documento di riconoscimento. Dopo la convalida della richiesta e la verifica dei documenti da parte degli uffici, il contribuente riceve un'e-mail con il link al prospetto, anch'esso utilizzabile per 5 giorni.

Nella domanda vanno indicati:

- un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC), al quale sarà inviata la ricevuta;
- i soli carichi che si intendono definire, potendo selezionare quelli di interesse;
- l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi alle cartelle incluse.

Il calendario di risposte e versamenti

Le scadenze della versione "enti territoriali" corrono parallele a quelle della rottamazione-quinquies ordinaria, senza sovrapporsi.

Fase	Termine
Presentazione della domanda	dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
Comunicazione di accoglimento o diniego motivato	entro il 28 febbraio 2027
Pagamento in unica soluzione	entro il 31 marzo 2027
Prime cinque rate	fine marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 2027
Rate successive (dal 2028)	31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno

In alternativa al versamento unico è possibile dilazionare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro, con interessi al tasso annuo del 3%.

Effetti della domanda sulle procedure di riscossione

La presentazione dell'istanza produce effetti protettivi, limitatamente ai debiti definibili. AdER:

- non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive;
- non può proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Restano invece in piedi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Per tutta la durata della definizione, inoltre, il contribuente non subisce compensazioni sui rimborsi fiscali né blocchi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione in ragione dei debiti oggetto di rottamazione (artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/73).

Rateizzazioni "miste": il chiarimento delle FAQ

Un caso frequente nella pratica è quello del piano di dilazione che contiene sia carichi degli enti territoriali definibili, sia debiti esclusi dalla rottamazione. Le FAQ chiariscono che la domanda sospende fino al 31 marzo 2027 il pagamento delle rate solo per la quota riferita ai carichi definibili. Le rate relative ai debiti non rottamabili devono continuare a essere versate regolarmente.

Fino a quella data, il pagamento della parte non rottamabile si effettua tramite il servizio "Paga online" (sul sito o con l'App Equiclick) oppure agli sportelli di AdER. Una volta revocata la rateizzazione per i debiti rottamati, l'Agente della riscossione invierà i bollettini aggiornati con i soli importi residui non definibili.

Indicazioni operative per lo studio

Alla luce delle regole descritte, per gestire le pratiche dei clienti è utile procedere con un controllo in quattro passaggi:

1. **Verifica dell'ente**: controllare che l'ente creditore sia tra quelli aderenti, consultando l'elenco pubblicato da AdER.
2. **Analisi della posizione**: richiedere il prospetto dei carichi definibili e incrociarlo con eventuali piani di rottamazione-quater o rateizzazioni in corso.
3. **Valutazione del contenzioso**: considerare che l'adesione richiede la rinuncia ai giudizi pendenti sulle cartelle selezionate, e valutare quindi caso per caso la convenienza.
4. **Pianificazione finanziaria**: scegliere tra versamento unico e rateazione, tenendo conto dell'importo minimo di 100 euro per rata e degli interessi al 3%.

Il termine del 15 dicembre è perentorio; considerati i tempi di rilascio del prospetto (fino a 12 ore in area riservata, più lunghi in area pubblica per la verifica documentale), è opportuno non ridursi agli ultimi giorni utili.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 82-100, L. 199/2025; DL 38/2026; artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73; FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Intelligenza artificiale: il D.Lgs. 179/2026 definisce il quadro nazionale tra autorità, lavoro, formazione e tutela del know-how

IL QUADRO D'INSIEME: UN DECRETO ORGANIZZATIVO

Il D.Lgs. n. 179/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, si colloca nel percorso di adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. La sua natura è prevalentemente organizzativa, attuativa e di coordinamento: il testo non riscrive le regole sostanziali dell'AI Act, ma disciplina gli aspetti che il legislatore europeo ha rimesso agli Stati membri.

In concreto, il decreto individua le autorità competenti, distribuisce le funzioni di notifica e di vigilanza, definisce i poteri ispettivi e sanzionatori e regola i rapporti con le normative già vigenti. Accanto a questo nucleo, il provvedimento contiene previsioni dedicate all'impiego dell'IA nei rapporti di lavoro, alla sperimentazione, alla formazione e alla protezione delle informazioni aziendali connesse ai sistemi di IA.

Sul piano interpretativo assume rilievo il richiamo a una prospettiva di garanzia antropocentrica e a un uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA. Si tratta di una clausola che collega l'applicazione delle nuove regole alla tutela dei diritti e delle libertà e alla gestione dei rischi derivanti dall'impiego di tali tecnologie, e che farà da bussola nella lettura delle disposizioni più operative.

AGID E ACN: DUE RUOLI DISTINTI

Il primo nodo del provvedimento è la ripartizione delle competenze tra le due agenzie digitali. All'Agenzia per l'Italia Digitale è attribuita la funzione di autorità nazionale di notifica. AgID segue quindi le procedure relative agli organismi di valutazione della conformità e controlla il mantenimento dei requisiti richiesti. Il decreto le riconosce poteri di audit e verifica, periodici e straordinari, nonché la facoltà di avviare procedimenti di limitazione, sospensione o revoca della designazione degli organismi notificati, con l'esercizio di tali poteri soggetto alle garanzie procedimentali della legge n. 241 del 1990.

All'Agenzia per la cybersicurezza nazionale spetta invece il ruolo di autorità nazionale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, insieme a quello di punto di contatto unico nazionale.

Per consolidare questa scelta il decreto interviene sul D.L. 14 giugno 2021, n. 82, includendo espressamente tra le competenze dell'ACN le funzioni derivanti dal regolamento europeo.

LE AUTORITÀ DI SETTORE E IL PRINCIPIO DI SPECIALIZZAZIONE

Il disegno non si esaurisce nelle due agenzie. Per i sistemi di IA ad alto rischio impiegati nei settori sottoposti alla loro vigilanza, il decreto riconosce specifiche competenze a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Il Garante per la protezione dei dati personali esercita a sua volta le attribuzioni previste dal regolamento IA, nei limiti delle competenze riconosciute dalla disciplina europea.

La scelta riflette un criterio di specializzazione settoriale: la disciplina dell'intelligenza artificiale si innesta sui sistemi di vigilanza già esistenti nei mercati regolamentati e negli ambiti caratterizzati da specifici poteri di controllo amministrativo. Ne deriva l'esigenza di regolare con precisione i rapporti tra le diverse autorità, soprattutto quando l'uso di un sistema di IA coinvolge allo stesso tempo profili di cybersicurezza, protezione dei dati, vigilanza prudenziale o conformità dei prodotti.

IL COORDINAMENTO TRA AMMINISTRAZIONI

Proprio per evitare sovrapposizioni e vuoti di tutela, il testo prevede accordi, protocolli d'intesa e forme di cooperazione operativa e informativa, richiamando l'art. 15 della legge n. 241 del 1990. I rapporti di collaborazione riguardano AgID e ACN, l'ACN e le autorità settoriali di vigilanza del mercato, le autorità finanziarie, il Garante per la protezione dei dati personali e la Guardia di finanza.

VIGILANZA DEL MERCATO, CONTROLLI E ISPEZIONI

Il decreto stabilisce un collegamento espresso con il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e con il D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157. Le disposizioni di quest'ultimo si applicano alle attività dell'ACN nei limiti della compatibilità con il regolamento IA e salve le eccezioni previste dal nuovo decreto.

L'effetto è portare nel settore dell'intelligenza artificiale strumenti già collaudati: controlli di conformità, attività ispettive e misure correttive. L'ACN e, nei rispettivi ambiti, le autorità

finanziarie esercitano poteri di vigilanza e ispezione sulla base delle disposizioni europee e nazionali applicabili. I controlli possono riguardare anche le prove svolte in condizioni reali e comprendere ispezioni senza preavviso, e l'azione amministrativa può nascere da incidenti gravi, reclami, segnalazioni di altre autorità oppure d'ufficio.

L'IA NEI RAPPORTI DI LAVORO

Sul versante giuslavoristico il decreto sviluppa l'impostazione antropocentrica già delineata dalla legge n. 132/2025. Restano centrali l'intervento umano e la responsabilità del datore di lavoro, in particolare quando l'uso di sistemi automatizzati può incidere sulle decisioni relative al rapporto. Al centro si pone la trasparenza dei processi decisionali, con attenzione alle posizioni giuridiche del lavoratore e agli effetti che questi strumenti possono produrre sul piano organizzativo e professionale.

Il provvedimento, inoltre, ricollega l'impiego dell'IA al sistema prevenzionistico del D.Lgs. n. 81 del 2008, riconducendo queste tecnologie al quadro degli obblighi già previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le imprese il messaggio è che l'adozione di strumenti di IA in azienda non si colloca in uno spazio normativo autonomo, ma va letta insieme alla disciplina della valutazione dei rischi e della prevenzione.

RECLAMI E SANZIONI

Il decreto regola il trattamento dei reclami da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Nel settore finanziario estende la competenza dei sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie già esistenti ai ricorsi relativi a violazioni del regolamento IA imputabili agli intermediari aderenti.

L'apparato sanzionatorio si raccorda con l'art. 99 del regolamento europeo e con la legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti di compatibilità. AgID e le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono irrogare sanzioni pecuniarie e adottare misure di natura non pecuniaria, tra cui ordini di cessazione o di rimozione della violazione e dichiarazioni pubbliche dell'infrazione. I massimali variano secondo la violazione contestata e riguardano, tra l'altro, le pratiche vietate, l'inosservanza degli obblighi degli operatori, gli obblighi di trasparenza, gli adempimenti degli organismi notificati e la trasmissione di informazioni

inesatte o fuorvianti. Per le autorità finanziarie valgono le procedure sanzionatorie delle rispettive discipline di settore, fra cui TUB, TUF e codice delle assicurazioni private.

Lo Spazio di sperimentazione italiano

Il decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, posto sotto la vigilanza diretta di AgID e ACN. La disciplina attua le cosiddette sandbox dell'AI Act: un ambiente controllato in cui i sistemi di intelligenza artificiale possono essere sperimentati secondo condizioni e criteri predeterminati. È previsto il coordinamento con la sperimentazione FinTech e con ulteriori spazi dedicati a specifici ambiti applicativi, tra cui quello duale, giudiziario e regionale.

Formazione e competenze

Una parte significativa del provvedimento è dedicata alla formazione. Le previsioni coinvolgono scuole, CPIA, università, istituzioni AFAM e ITS Academy, con percorsi relativi agli aspetti tecnici, etici e interdisciplinari dell'intelligenza artificiale. Altre disposizioni riguardano la pubblica amministrazione e il settore della giustizia, con attività formative sui profili tecnici, giuridici e organizzativi legati all'uso dei sistemi di IA.

Per le professioni regolamentate e per quelle prive di specifica regolamentazione, così come per la formazione continua in medicina, il decreto individua percorsi dedicati all'uso dell'IA e ai relativi profili tecnici, giuridici e deontologici. La formazione diventa così uno degli strumenti con cui l'ordinamento governa l'impiego di questi sistemi nei diversi contesti professionali e amministrativi.

La protezione delle informazioni aziendali

Un ulteriore intervento incide sul codice della proprietà industriale: anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici utilizzati per l'addestramento dei sistemi di IA diventano suscettibili di tutela, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile. La previsione si collega al sistema di protezione delle informazioni riservate e del know-how aziendale e lascia ferma la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le relative controversie.

La modifica è rilevante soprattutto sul piano della qualificazione giuridica: essa chiarisce lo statuto delle componenti informative e tecnico-computazionali impiegate nello sviluppo e nell'addestramento dei sistemi di IA, offrendo agli operatori un riferimento più solido per tutelare il proprio patrimonio immateriale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il D.Lgs. 179/2026 costruisce l'impalcatura istituzionale nazionale che deve accompagnare l'applicazione del regolamento europeo. Il sistema poggia su quattro pilastri: la ripartizione delle competenze tra più autorità, il coordinamento amministrativo, il richiamo alle regole della vigilanza del mercato e l'integrazione con le discipline settoriali vigenti. L'intelligenza artificiale è così ricondotta entro un assetto composto da norme europee e nazionali, competenze amministrative specializzate, procedimenti di controllo e strumenti sanzionatori.

Resta da vedere come l'impianto funzionerà nella pratica. L'effettiva applicazione del nuovo assetto dipenderà soprattutto da due fattori: la definizione concreta dei rapporti tra le autorità coinvolte e il coordinamento tra il regolamento IA e le normative di settore richiamate dal decreto. È su questi punti che si misurerà la capacità del sistema di offrire a imprese, lavoratori e professionisti un quadro chiaro e prevedibile.

L'Approfondimento

La tracciabilità dei pagamenti nel reddito da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa – I chiarimenti della circolare n. 15/E/2025

Premessa

Riprendiamo l'analisi dei chiarimenti resi dalla circolare n. 15/E/2025 in merito alla tracciabilità dei pagamenti nel reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.

Dopo aver individuato l'ambito di applicazione della normativa ed esserci occupati delle trasferte dei lavoratori dipendenti e della tracciabilità delle spese nel reddito di lavoro dipendente e assimilato di seguito concluderemo la nostra disamina trattando:

- dei rimborsi e della tracciabilità dei costi nell'ambito del lavoro autonomo;
- del reddito d'impresa e del criterio della tracciabilità.

Reddito di lavoro autonomo e tracciabilità dei costi

Le innovazioni introdotte dalla riforma dell'IRPEF hanno inciso significativamente sulla struttura del reddito da lavoro autonomo. Nello specifico è stato:

- rafforzato il principio di onnicomprensività; e
- rivisto il regime fiscale dei rimborsi spese inserendo il requisito della tracciabilità dei pagamenti.

Nell'esaminare le novità normative della riforma fiscale l'Amministrazione Finanziaria descrive questo cambiamento come un processo finalizzato ad avvicinare i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelli propri del reddito d'impresa. Il tutto nel rispetto delle peculiarità del reddito di lavoro autonomo.

Premesso ciò, osserviamo che l'analisi parte dalla riformulazione dell'art. 54 del TUIR. Norma che introduce il principio di onnicomprensività e che stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti sostenute nel periodo d'imposta, fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Viene, poi, ribadito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo:

- i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del committente;
- i rimborsi di spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al cliente;
- i riaddebiti per spese comuni relative a immobili utilizzati promiscuamente per l'attività professionale.

Tuttavia, la principale novità della riforma normativa riguarda l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 54 del TUIR[1].

Con questa disposizione viene, infatti, previsto che il pagamento tramite strumenti tracciabili è la "***condicio sine qua non***" per la non imponibilità dei rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato.

Sul punto la circolare n. 15/E/2025 precisa che la norma in questione deroga alla regola generale che prevede l'esclusione dal reddito dei rimborsi analitici.

Di conseguenza, in assenza della tracciabilità il rimborso concorre integralmente alla formazione del reddito del professionista, pur mantenendo una funzione meramente restitutoria sul piano economico.

Da quando si applicano le nuove regole?

Il documento di prassi n. 15/E/2025 chiarisce che il nuovo regime si applica alle spese sostenute a partire dal 1.1.2025.

[1] **L'art. 54, comma 2-bis del TUIR dispone che: "In deroga a quanto previsto al comma 2, lett. b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge n. 21/1992, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997".**

Pertanto, è il momento di sostenimento della spesa cui il rimborso si riferisce che rileva ai fini dell'operatività della condizione di tracciabilità

Si fa notare che detto chiarimento è di significativa importanza soprattutto nei rapporti professionali caratterizzati da riaddebiti differiti nel tempo.

La tracciabilità delle spese non rimborsate

Il requisito della tracciabilità interessa anche la disciplina delle spese non rimborsate dal committente, di cui all'art. 54-ter del TUIR[2].

[2] **L'art. 54-ter del TUIR stabilisce che: "1. Le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.**
2. Le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- **a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;**
- **b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;**
- **c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.**

3. Ai fini del comma 2, lett. a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019:
- **a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;**
- **b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;**
- **c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;**
- **d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;**
- **e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;**
- **f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019;**
- **g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato Dlgs n. 14/2019, dalla data certa di tali atti;**
- **h) in caso di concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies del medesimo Dlgs n. 14/2019, dalla data del decreto previsto dal citato art. 25-sexies, comma 4;**
- **i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;**
- **j) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto.**

4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
5. Le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro

In merito la circolare n. 15/E/2025 evidenzia come la disposizione richiamata sia finalizzata a evitare che le spese destinate a essere riaddebitate possano essere dedotte in via ordinaria.

In particolare, viene chiarito che la spesa diviene deducibile solo al ricorrere di specifiche condizioni, quali:

- la crisi del committente;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva;
- la prescrizione del credito o il mancato rimborso entro 1 anno delle spese di modesto importo.

Si fa notare, ad ogni modo, che anche al verificarsi di simili evenienze la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto mediante taxi o NCC sostenute in Italia è subordinata, per effetto del nuovo comma 5-bis dell'art. 54-ter del TUIR, all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Ecco che in tal modo la tracciabilità opera non solo come condizione di neutralità del rimborso, ma anche come presupposto per la deduzione in situazioni patologiche.

L'estensione della tracciabilità prevista dall'art. 54-septies, comma 6-bis del TUIR

Con il comma 6-bis dell'art. 54-septies del TUIR[3] il Legislatore ha esteso il requisito della tracciabilità:

fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997".

[3] **L'art. 54-septies, coma 6-bis del TUIR sancisce che: "La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997".**

- alle spese sostenute direttamente dal professionista nell'esercizio dell'attività;
- alle spese sostenute in qualità di committente di incarichi affidati ad altri professionisti; e
- ai rimborsi analitici corrisposti a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi.

Ebbene, la circolare n. 15/E/2025 ricostruisce le decorrenze differenziate previste dalla norma, distinguendo tra spese già sottoposte a obblighi di tracciabilità e spese per le quali l'obbligo è introdotto "***ex novo***", con applicazione a decorrere dal 18.6.2025.

Si fa notare che questa differenziazione temporale è giustificata dall'esigenza di tutelare l'affidamento dei contribuenti.

In pratica si vogliono evitare applicazioni retroattive di un requisito destinato a incidere significativamente sulle prassi operative.

Le spese di rappresentanza sostenute dal professionista

In merito alle spese di rappresentanza del professionista, di cui all'art. 54-septies, comma 2 del TUIR[4] il documento di prassi n. 15/E/2025 specifica che la deducibilità entro il limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, è subordinata in ogni caso all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Più precisamente, viene chiarito che nella nozione di spese di rappresentanza rientrano:

- le spese sostenute per finalità promozionali in senso stretto;
- gli acquisti e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- i beni destinati a essere ceduti gratuitamente.

[4] **L'art. 54-septies, comma 2 del TUIR afferma che: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito".**

Interessante, infine, è la precisazione fatta sempre dalla citata circolare n. 15/E/2025 con cui è stato affermato che, in mancanza di una limitazione territoriale analoga a quella prevista per le spese di trasferta, il requisito della tracciabilità deve essere applicato anche alle spese di rappresentanza sostenute all'estero.

Reddito d'impresa e criterio di tracciabilità

La circolare n. 15/E/2025 chiarisce che l'inserimento del requisito della tracciabilità dei pagamenti nell'ambito del reddito d'impresa non deve essere considerato come un principio generalizzato di "***tracciabilità dei costi***".

Al contrario trattasi di una condizione selettiva di deducibilità riferita a specifiche categorie di spese connesse alle trasferte e alle missioni del personale dipendente.

Detto ciò, osserviamo che l'analisi operata dal citato documento di prassi parte dalla disciplina generale, ex art. art. 95 del TUIR e dai relativi vincoli di deducibilità per i costi sostenuti in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale.

Non vengono, quindi, toccati:

- i limiti giornalieri di deduzione per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti, differenziati tra Italia ed estero; e
- le regole che disciplinano l'imputazione e la documentazione delle spese di trasferta secondo le ordinarie logiche contabili e fiscali dell'impresa.

In buona sostanza la novità normativa incide sull'ammissibilità della deduzione, dato che introduce un requisito preliminare destinato a condizionare l'accesso al beneficio fiscale, ma non va a modificare la "***misura***" della deduzione stessa.

Ecco che è nel cotesto così descritto che si inserisce la previsione della tracciabilità per le spese di vitto e alloggio e per quelle di viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea, vale a dire taxi e noleggio con conducente.

Sempre la circolare n. 15/E/2025 chiarisce, altresì, che:

- la condizione riguarda sia le spese sostenute direttamente dall'impresa, che i rimborsi analitici delle stesse spese corrisposti al dipendente in sede di liquidazione della trasferta;
- la deducibilità, entro i limiti ordinari, è subordinata al fatto che il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili.

In definitiva, la modalità di pagamento diventa il requisito essenziale:

- per il dipendente, ai fini della non imponibilità del rimborso;
- per l'impresa, ai fini della deducibilità dei costi e dei rimborsi relativi alle trasferte del personale dipendente.

L'ambito territoriale dell'obbligo di tracciabilità

La circolare n. 15/E/2025 dedica particolare attenzione all'ambito territoriale dell'obbligo di tracciabilità nel reddito d'impresa.

Nello specifico viene chiarito che la tracciabilità è richiesta con riferimento alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

A ben vedere la scelta si mostra coerente con l'intervento correttivo operato dal Decreto Fiscale, ma soprattutto evita che l'obbligo si applichi anche alle spese sostenute all'estero, ovvero in contesti dove l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico potrebbe risultare più difficile o non diffuso.

La decorrenza delle nuove regole

Il documento di prassi n. 15/E/2025 conferma l'operatività del requisito della tracciabilità a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, con conseguente applicazione dal 2025 per i soggetti "***solari***".

Ebbene, questa precisazione assume particolare rilevanza organizzativa nel reddito d'impresa, perché l'impresa dovrà prevedere internamente degli strumenti, quali policy di trasferta, note spese, sistemi di anticipazione e rimborso, in grado di garantire non solo la raccolta della documentazione fiscale della spesa, ma anche la prova del pagamento tracciabile, che come abbiamo già evidenziato dovrà essere fornita esclusivamente, con gli strumenti ammessi dalla disciplina, ovvero bonifici, carte e più in generale i mezzi riconducibili all'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

In buon sostanza, la tracciabilità diventa un requisito "***ex ante***" di gestione della trasferta, dato che non è più sufficiente dimostrare che il costo sia inerente e documentato, ma occorre che lo stesso sia stato sostenuto utilizzando modalità finanziarie predeterminate e verificabili.

Le spese di rappresentanza

Nella rinnovata disciplina del reddito d'impresa particolare rilevanza assumono le spese di rappresentanza.

Trattando la questione la circolare n. 15/E/2025 ha chiarito che nell'ambito delle spese di rappresentanza la tracciabilità:

- costituisce una condizione generale di deducibilità; e
- non deve considerarsi come un requisito riferito a determinate categorie di costi.

Sulla stessa linea è, infatti, la Legge di bilancio 2025 che modificando l'art. 108, comma 2 del TUIR[5] ha subordinato la deduzione delle spese di rappresentanza all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

[5] **L'art. 108, comma 2 del TUIR dispone che: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:**

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

Premesso ciò, osserviamo che preliminarmente il documento di prassi n. 15/E/2025 chiarisce che l'introduzione del requisito della tracciabilità non va ad incidere sulla nozione di spesa di rappresentanza, che resta, pertanto, fissata ai criteri elaborati dal D.M. 19.11.2008.

I criteri elaborati dal DM, basati sulla finalità promozionale o di pubbliche relazioni, sulla ragionevolezza dell'onere e sulla coerenza con le pratiche commerciali del settore di riferimento, continuano, quindi, a costituire il presupposto sostanziale per la deducibilità del costo.

In pratica la tracciabilità si "***affianca***" al criterio dell'inerenza senza sostituirlo, diventando un'ulteriore requisito per beneficiare del regime di deduzione previsto dall'art.108 del TUIR.

È, pertanto in quest'ottica che la circolare n. 15/E/2025 ribadisce che restano escluse dall'ambito delle spese di rappresentanza le spese di pubblicità e di sponsorizzazione, le quali continuano a seguire una disciplina autonoma, basata su presupposti e finalità differenti.

Si fa notare che tale precisazione evita un'estensione indebita del requisito della tracciabilità a categorie di spesa che, per natura economica e funzione promozionale diretta, hanno un diverso profilo di rischio sotto il profilo dell'elusione e dell'evasione.

L'ambito territoriale

Di particolare interesse è l'ambito territoriale di applicazione del requisito della tracciabilità.

---

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997".

Diversamente da quanto previsto per le spese di trasferta, per le quali il Legislatore ha espressamente limitato l'obbligo alle spese sostenute nel territorio dello Stato, l'art. 108 del TUIR non prevede, invece, nessuna limitazione territoriale.

Pertanto, basandosi sul dato letterale della norma la circolare n. 15/E/2025 specifica che il requisito della tracciabilità:

- deve essere applicato alle spese di rappresentanza sostenute all'estero;
- deve essere verificato tenendo conto delle modalità di pagamento effettivamente utilizzate dall'impresa.
  In buona sostanza sono ritenuti idonei tutti gli strumenti riconducibili all'art. 23 del Dlgs. n. 241/1997, inclusi i pagamenti effettuati tramite istituti di moneta elettronica e piattaforme digitali, purché sia possibile ricostruire in modo certo il collegamento tra il pagamento, il soggetto pagatore e la spesa sostenuta.

Ecco che anche in questo ambito, la prova della tracciabilità va ad affiancarsi alla documentazione fiscale attestante la spesa, senza introdurre ulteriori oneri probatori rispetto a quelli già richiesti dalla disciplina generale dei costi d'impresa.

La decorrenza delle nuove regole

Il requisito della tracciabilità per le spese di rappresentanza si applica alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, con la conseguenza che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'obbligo opera a partire dal 2025.

In merito il documento di prassi n. 15/E/2025 chiarisce, altresì, che tale decorrenza trova applicazione anche ai fini IRAP.

In pratica viene confermato che le modifiche introdotte dall'art. 108 del TUIR, incidono non solo sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche sulla base imponibile del tributo regionale.

L'Approfondimento

Concordato preventivo biennale: il quadro completo nella circolare n. 6/E del 6 ottobre 2026

UNA CIRCOLARE CHE RIORDINA L'INTERA DISCIPLINA

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate sostituisce le precedenti circolari sul Concordato preventivo biennale (CPB) e riunisce in un unico documento di prassi la disciplina dell'istituto, così come risulta dopo il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "decreto Omnibus"). Il testo, di 80 pagine, ricompone anche i chiarimenti sparsi in decreti ministeriali, circolari, risposte a interpello, FAQ, istruzioni ai modelli dichiarativi e nel software di calcolo; le FAQ e i quesiti della stampa specializzata sono raccolti in un'appendice.

Le novità dell'anno derivano dall'articolo 28 del decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026 (pubblicato in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O.). Esso modifica sette articoli del D.Lgs. 13/2024 (decreto CPB): il 10 (requisiti), l'11 (cause di esclusione), il 14 (rinnovo), il 19 (rilevanza delle basi imponibili), il 20 (acconti), il 21 (cessazione) e il 22 (decadenza). Le modifiche si applicano a partire dalle adesioni per il biennio 2026-2027; per le adesioni ai bienni 2024-2025 e 2025-2026 restano ferme le regole previgenti.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2027, le norme del decreto CPB confluiranno nel nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141).

ADESIONE, METODOLOGIA E GRADUAZIONE DELLA PROPOSTA

Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione è il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre (o l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare). Il termine ordinario del 30 settembre è stato differito dall'art. 7-bis, comma 3, del D.L. 38/2026; lo stesso decreto ha spostato, per il solo 2026, dal 15 aprile al 15 maggio la messa a disposizione del software. Il contribuente inserisce i dati, visualizza la proposta e la accetta.

La proposta è elaborata dall'Agenzia in coerenza con i dati dichiarati e con la capacità contributiva, secondo la metodologia approvata dal decreto del Vice Ministro dell'Economia

dell'11 maggio 2026 (G.U. n. 115 del 20 maggio 2026), adottato previo parere del Garante privacy. Il punto di partenza sono i dati ISA del periodo d'imposta 2025, valutati poi rispetto ai valori di settore e alle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.

Eventi straordinari. Se il contribuente comunica, in fase di inserimento dati, una sospensione dell'attività di almeno 30 giorni nel 2026, la proposta è ridotta del 10% (da 30 a 60 giorni), del 20% (oltre 60 e fino a 120 giorni) o del 30% (oltre 120 giorni).

Gradualità. Per il 2026 il maggior reddito proposto è pari al 50% di quello individuato per il 2027; lo stesso meccanismo vale per il VPN ai fini IRAP. Nell'esempio della circolare, con reddito 2025 pari a 95 e maggior reddito teorico pari a 20, la proposta è 105 per il 2026 (95 + 10) e 115 per il 2027 (95 + 20).

Soglie per punteggio ISA. Dopo l'art. 7-bis del D.L. 38/2026 la proposta non può superare il reddito dichiarato nell'anno precedente (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16) oltre i limiti seguenti. Le soglie non operano se la proposta risultante scende sotto i valori di riferimento settoriali; sono estese alla proposta di VPN ai fini IRAP.

Livello di affidabilità ISA	Limite massimo di incremento
10	10%
da 9 a meno di 10	15%
da 8 a meno di 9	25%
da 6 a meno di 8	30%
da 1 a meno di 6	35%

REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Requisiti (art. 10). Accedono al CPB i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo tenuti all'applicazione degli ISA; restano fuori le attività per cui gli ISA non sono approvati. L'accesso è inoltre precluso a chi ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia o per contributi previdenziali, maturati in anni precedenti e divenuti definitivi al 31 dicembre 2025, salvo che il residuo (comprensivo di interessi e sanzioni) sia inferiore a 5.000 euro. Il debito va estinto prima dell'accettazione della proposta; non rilevano i debiti sospesi o rateizzati con rateazione regolare, né quelli ancora impugnabili o contestati a quella data.

Le novità Omnibus sugli effetti dell'adesione. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 10 e il comma 1-bis dell'art. 11 stabiliscono che l'adesione in assenza dei requisiti, o in presenza di una causa di esclusione, è priva di effetti. Letta con l'abrogazione dell'art. 22, comma 1, lettera d), la regola cambia lo scenario: non c'è più decadenza dal concordato, ma l'adesione si considera mai avvenuta.

Cause di esclusione (art. 11). La circolare le raggruppa per periodo di riferimento:

- *Triennio precedente (2023-2025 per il biennio 2026-2027):* omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (sono omesse quelle trasmesse oltre 90 giorni dalla scadenza); condanna irrevocabile per reati tributari e altri reati indicati, con equiparazione del patteggiamento solo se la pena supera i due anni di reclusione.
- *Periodo d'imposta precedente:* redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile per oltre il 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- *Primo periodo del concordato:* adesione al regime forfetario; operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda; per le società di persone e assimilate, aumento del numero dei soci.
- *Professionisti associati:* esclusione del professionista che partecipa a un'associazione, STP o STA senza che anche questa aderisca al CPB, e viceversa.

Le modifiche Omnibus (dal biennio 2026-2027) intervengono su tre punti. Nel caso di *rinnovo*, l'ingresso di nuovi soci o associati non costituisce causa di esclusione se nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro. Inoltre, le esclusioni per partecipazione ad associazioni, STP e STA operano solo se le attività sono riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal professionista: la modifica recepisce il principio già espresso nella risposta a interpello n. 45 del 24 febbraio 2026.

AMBITO OGGETTIVO, CESSAZIONE E DECADENZA

Ambito oggettivo. Il concordato definisce per il biennio il reddito d'impresa, il reddito di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (VPN) ai fini IRAP; resta fuori l'IVA, che segue le regole ordinarie. Dal reddito concordato sono esclusi i componenti indicati agli artt. 15 e 16 (plusvalenze e sopravvenienze, partecipazioni in società di persone, utili da

partecipazioni, maggiorazione del costo del lavoro). Novità della legge di bilancio 2026 e del D.L. 38/2026: la maggiorazione di ammortamenti e canoni di leasing per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (c.d. iper-ammortamento) non rileva nel reddito concordato. Il saldo tra reddito concordato e queste componenti non può essere inferiore a 2.000 euro, ripartiti tra i soci in base alle quote. Le perdite pregresse riducono il reddito concordato; quelle dei periodi concordati si deducono ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR.

Cause di cessazione (artt. 19 e 21). Il CPB cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta in cui si verifica uno di questi eventi:

- cessazione o modifica dell'attività, salvo che il nuovo codice ATECO rientri nel medesimo ISA (il solo cambio di codice per l'aggiornamento ATECO 2025 non basta);
- circostanze eccezionali che riducono le basi imponibili effettive oltre il 30% rispetto a quelle concordate;
- adesione al regime forfetario;
- fusione, scissione, conferimento d'azienda (compresa, per assimilazione, la cessione di ramo d'azienda) o aumento dei soci nelle società di persone; la trasformazione "atipica" da società di persone a ditta individuale comporta lo scioglimento della società e quindi la cessazione;
- dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50% (7.746.853 euro; tra 5.164.569 e 7.746.853 euro si esce dagli ISA ma non dal CPB);
- venir meno dell'adesione dell'associazione professionale, STP o STA, o di uno dei soci, nei casi speculari di esclusione.

Tra le circostanze eccezionali, il decreto ministeriale elenca eventi calamitosi, danni ai locali o alle scorte, liquidazione, affitto dell'unica azienda, sospensione dell'attività comunicata alla Camera di Commercio o all'ordine professionale. Per il 2026 si aggiungono gli impatti negativi dei conflitti armati e della situazione geopolitica mediorientale, comprovati da un incremento dell'indice dei prezzi superiore al 5% nell'anno. Le modifiche Omnibus all'art. 21 ricalcano quelle dell'art. 11: nel rinnovo, l'ingresso di soci con redditi fino a 35.000 euro non fa cessare il concordato, e le associazioni tra professionisti con attività riconducibili a ISA diversi non determinano cessazione.

Decadenza: la riforma dell'art. 22. Prima del decreto Omnibus il contribuente decadeva dal CPB, con effetto su entrambi i periodi d'imposta, in caso di accertamento con attività non

dichiarate o passività inesistenti oltre il 30% dei ricavi, di modifica della dichiarazione con quantificazione diversa del reddito o del VPN, di dati dichiarati difformi da quelli comunicati per la proposta, di carenza dei requisiti di accesso o di omesso versamento entro 60 giorni dalla comunicazione di controllo automatizzato. Per le adesioni 2026-2027 il quadro cambia su tre fronti:

- le ipotesi sugli errori nei dati comunicati e sulle dichiarazioni integrative non fanno più decadere automaticamente: la decadenza opera solo a seguito di accertamento e solo se reddito o VPN calcolati sui dati corretti risultano superiori di almeno il 30% a quelli concordati;
- il nuovo comma 3-bis dell'art. 19 consente di correggere errori e omissioni con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997): il reddito o il VPN concordati sono ridefiniti sui dati corretti, e le sanzioni, inclusa quella dell'art. 8 del D.Lgs. 471/1997, sono definibili con il ravvedimento. La via non è praticabile per i reati tributari e per le violazioni nella comunicazione dei dati ISA, o dopo accessi, ispezioni o notifica di atti;
- è abrogata la decadenza per carenza dei requisiti o presenza di cause di esclusione (lettera d), sostituita dalla regola per cui l'adesione è priva di effetti.

Restano ferme, tra le violazioni di non lieve entità, i reati tributari, la comunicazione inesatta dei dati ISA oltre il 30%, l'omessa dichiarazione nei periodi concordati, tre o più violazioni sugli scontrini o corrispettivi, la mancata esibizione delle scritture e l'omessa installazione dei misuratori fiscali. In caso di decadenza restano dovute le imposte sul reddito e sul VPN concordati se maggiori di quelli effettivi. Per le dichiarazioni integrative la circolare ricorda di allegare il modello ISA e il quadro P del modello CPB.

EFFETTI DELL'ADESIONE, RINNOVO E ACCONTI

Stabilità della pretesa. Per le annualità concordate gli eventuali maggiori o minori redditi e valori della produzione effettivi non rilevano ai fini di imposte sui redditi, IRAP e contributi previdenziali obbligatori (art. 19). Per gli aderenti non possono essere effettuati gli accertamenti analitici-induttivi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, salvo decadenza (art. 34). Restano rilevanti i redditi effettivi, e non quelli concordati, per i requisiti reddituali di deduzioni, detrazioni e benefici, ISEE compreso (art. 35). Sono inoltre riconosciuti i benefici

premiali dell'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, a prescindere dal punteggio ISA ottenuto nel biennio.

Rinnovo. Chi ha i requisiti e non incorre in cause di esclusione può rinnovare l'adesione: chi ha aderito per il 2024-2025 può farlo per il 2026-2027, e così via. In sede di rinnovo si dichiarano il reddito e il VPN effettivi, rettificati, dell'ultimo anno del biennio precedente, senza poter aggiungere componenti positivi per migliorare il punteggio ISA. Il decreto Omnibus (art. 14, commi 1-bis e 1-ter) potenzia i benefici per chi rinnova:

Beneficio	Adesione ordinaria	Rinnovo (Omnibus)
Esonero dal visto di conformità, compensazioni IVA	fino a 70.000 euro annui	fino a 100.000 euro annui
Esonero dal visto, compensazioni imposte dirette e IRAP	fino a 50.000 euro annui	fino a 70.000 euro annui
Esonero da visto o garanzia, rimborsi IVA	fino a 70.000 euro annui	fino a 100.000 euro annui
Anticipo dei termini di decadenza dell'accertamento	di almeno un anno	di due anni

Chi rinnova può inoltre rateizzare senza interessi saldo e acconti delle imposte relativi ai periodi concordati, in deroga all'art. 20 del D.Lgs. 241/1997.

Ravvedimento delle annualità pregresse. L'art. 29 del decreto Omnibus permette a chi ha aderito per il 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027 nei termini di regolarizzare, anche singolarmente, le annualità dal 2020 al 2023 con un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP, a aliquote agevolate in funzione del punteggio ISA e ridotta del 30% per il 2020 e il 2021. Versata l'imposta, per quelle annualità ancora accertabili sono escluse le rettifiche analitico-induttive. Il pagamento avviene in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in massimo dieci rate mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027.

Acconti. Nel primo periodo di adesione chi usa il metodo storico versa una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra reddito concordato e reddito dichiarato l'anno prima (3% per il VPN IRAP); chi usa il metodo previsionale calcola la seconda rata sul reddito concordato. Il nuovo comma 3-bis dell'art. 20 esclude queste maggiorazioni per chi

rinnova: il primo anno del nuovo biennio è letto come prosecuzione del concordato, non come primo anno di uno nuovo. Il principio conferma le FAQ del 3 e dell'8 giugno 2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

L'art. 20-bis consente di assoggettare a imposta sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo precedente, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16. L'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità. L'aliquota dipende dal punteggio ISA dell'anno precedente al biennio, e tiene conto anche dei componenti positivi eventualmente dichiarati per migliorarlo. Se una dichiarazione integrativa modifica il punteggio, l'aliquota va ricalcolata (FAQ n. 2 del 15 dicembre 2025).

Punteggio ISA dell'anno precedente	Aliquota sulla parte eccedente
pari o superiore a 8	10%
da 6 a meno di 8	12%
inferiore a 6	15%

La quota di maggior reddito che eccede 85.000 euro è tassata con l'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES (art. 8 del D.Lgs. 81/2025). Per società e associazioni degli artt. 5 e 116 del TUIR il superamento della soglia si verifica in capo alla società, a prescindere dalla quota imputata ai soci.

Esempio della circolare. Un commerciante al dettaglio con punteggio ISA 8,5 e reddito 2025 rettificato di 36.200 euro riceve una proposta di 37.600 euro per il 2026 e 39.390 per il 2027. L'eccedenza è 1.400 euro nel 2026 e 3.190 nel 2027: con l'aliquota del 10% l'imposta sostitutiva è pari a 140 e 319 euro. In caso di rinnovo il termine di confronto è il reddito effettivo dell'ultimo anno del biennio precedente, non quello concordato. L'imposta si versa con il saldo dell'anno in cui si produce l'eccedenza, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%; in caso di adesione di società o associazioni, l'imposta è dovuta pro quota dai soci.

MODELLO, INVIO TELEMATICO, CONTROLLI E SANZIONI

Modello CPB 2026-2027. Approvato con provvedimento n. 71684 del 27 febbraio 2026, è sostanzialmente invariato rispetto al biennio precedente e si articola in quattro sezioni: condizioni di accesso (righi P01-P03, con le dichiarazioni sostitutive su assenza di condanne ed eventi straordinari), dati contabili (reddito nel rigo P04, VPN nel P05), proposta CPB, accettazione con firma al rigo P10. Nel reddito va escluso anche l'iper-ammortamento, che però può essere dedotto in dichiarazione dai redditi concordati 2026 e 2027. Non può aderire chi ha già aderito a una proposta 2025-2026.

Invio e revoca. Con il provvedimento n. 72335 la trasmissione avviene dal contribuente o da un intermediario abilitato, in due modi: insieme al modello ISA 2025 allegato al modello REDDITI 2026, oppure in autonomo con il solo frontespizio e la casella "Comunicazione CPB" codice 1. Il termine è il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2026. Una nuova comunicazione sostituisce la precedente senza bisogno di revoca. La revoca avviene entro gli stessi termini, per via telematica: con il flusso dichiarativo (codice 3, novità dell'anno) oppure in modo autonomo (codice 2), con indicazione di codice fiscale, ISA, codice attività e tipologia di reddito.

Controlli. La veridicità dei dati incide non solo sull'accesso ma anche sulla permanenza degli effetti: l'infedeltà dichiarativa può portare alla decadenza e alla perdita dei benefici premiali. Per chi non aderisce o decade, Agenzia e Guardia di Finanza programmano maggiore capacità operativa, con uso delle banche dati e dell'Anagrafe dei conti finanziari.

Sanzioni accessorie. Ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. 113/2024, per le violazioni relative a periodi d'imposta e tributi della proposta commesse da chi non ha aderito, o da chi è decaduto per inosservanza degli obblighi, le soglie per le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 471/1997 sono ridotte alla metà.

PROFILI OPERATIVI PER CHI DEVE DECIDERE ENTRO IL 2 NOVEMBRE

La circolare 8/E/2026 è anzitutto un testo unico di prassi, ma le novità Omnibus spostano l'equilibrio dell'istituto a favore del contribuente che rinnova e rendono più tollerante il sistema verso gli errori dichiarativi. Per i professionisti che assistono i clienti nell'adesione 2026-2027 i controlli più utili sono quattro:

- verificare, prima dell'accettazione, i debiti definitivi al 31 dicembre 2025 verso Agenzia e INPS ed estinguerli fino a scendere sotto 5.000 euro;
- controllare le cause di esclusione, in particolare per studi associati, STP e STA, tenendo conto che ora conta l'identità dell'ISA applicato;
- per i clienti che hanno aderito al 2024-2025, confrontare il rinnovo (soglie di compensazione più alte, anticipo di due anni dei termini di accertamento, rateazione senza interessi, niente maggiorazione sugli acconti) con la scelta di non rinnovare;
- conservare la possibilità di correggere errori con dichiarazione integrativa e ravvedimento, che evita la decadenza ma non è praticabile per i reati tributari e per le violazioni sui dati ISA.

Resta da verificare, come sempre, l'impatto delle nuove soglie per punteggio ISA sulla proposta effettivamente calcolata dal software.

L'Approfondimento

La sanatoria 2020-2023 solo con il rinnovo del CPB

La sanatoria 2020-2023 non è per tutti: si può chiudere il passato solo rinnovando il concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 entro il 2 novembre 2026. Lo prevede l'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, il cosiddetto "Decreto Omnibus", le cui modalità applicative sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E.

Il meccanismo ricalca quello delle sanatorie già viste in abbinamento al CPB (2018-2022 e 2019-2023): il maggior imponibile da regolarizzare cresce al peggiorare del punteggio ISA, e in cambio si ottiene lo stop alle rettifiche del reddito e un allungamento dei termini di accertamento. Resta però un paletto netto: chi aderisce al CPB 2026-2027 senza avere aderito al biennio 2024-2025 non può accedere alla definizione.

Chi può accedere: l'accoppiata CPB e sanatoria

L'art. 29 consente il "ravvedimento" delle annualità pregresse ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che rinnovano l'adesione per il 2026-2027 entro i termini di legge. L'opzione permette di regolarizzare, anche singolarmente, le annualità dal 2020 al 2023 con un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP, graduata in base al livello di affidabilità fiscale espresso dagli ISA.

Le condizioni da tenere presenti sono tre: l'adesione al CPB 2024-2025 deve esserci stata; il rinnovo per il 2026-2027 va perfezionato entro il 2 novembre 2026; la sanatoria può riguardare anche solo alcune annualità, a scelta del contribuente.

Le aliquote sono agevolate e, per il 2020 e il 2021, anni segnati dall'emergenza COVID-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. L'Agenzia ha inoltre inviato nel Cassetto fiscale dei soggetti interessati la comunicazione sul CPB 2026-2027, con l'indicazione del costo della sanatoria.

Come si calcola l'imposta sostitutiva

La base imponibile è data dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascun anno, aumentato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA. Per l'IRAP si ragiona

allo stesso modo sul valore della produzione netta (VAP) dichiarato. L'imposta sostitutiva si applica poi solo al maggior imponibile.

Punteggio ISA	Incremento del reddito / VAP
10	5%
da 8 a meno di 10	10%
da 6 a meno di 8	20%
da 4 a meno di 6	30%
da 3 a meno di 4	40%
inferiore a 3	50%

Sul maggior imponibile le aliquote sono fisse per fascia di punteggio. Per le imposte sui redditi e le addizionali: 10% con ISA pari o superiore a 8, 12% con ISA da 6 a meno di 8, 15% con ISA inferiore a 6. Per l'IRAP l'aliquota è del 3,9% per tutti. Queste sono le misure del 2022-2023; per il 2020 e il 2021 si applica la riduzione del 30%, che porta le aliquote al 7%, all'8,4%, al 10,5% e, per l'IRAP, al 2,73%.

L'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.

IL COSTO IN UN COLPO D'OCCHIO

Combinando incremento e aliquota, il costo si ricava applicando direttamente una percentuale al reddito (o al VAP) dichiarato per l'annualità.

Punteggio ISA	2022-2023: II.DD.	2022-2023: IRAP	2020-2021: II.DD.	2020-2021: IRAP
10	0,5%	0,195%	0,35%	0,1365%
da 8 a meno di 10	1%	0,39%	0,7%	0,273%
da 6 a meno di 8	2,4%	0,78%	1,68%	0,546%

Punteggio ISA	2022-2023: II.DD.	2022-2023: IRAP	2020-2021: II.DD.	2020-2021: IRAP
da 4 a meno di 6	4,5%	1,17%	3,15%	0,819%
da 3 a meno di 4	6%	1,56%	4,2%	1,092%
inferiore a 3	7,5%	1,95%	5,25%	1,365%

Le percentuali si applicano al reddito d'impresa o di lavoro autonomo (colonne II.DD.) e al VAP (colonne IRAP) dichiarati per l'anno di riferimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

La sanatoria è aperta anche ai soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che, in almeno un anno tra il 2020 e il 2023, hanno avuto una causa di esclusione ISA: emergenza COVID-19, non normale svolgimento dell'attività, oppure multiattività (due o più attività non rientranti nello stesso ISA, con ricavi delle attività non prevalenti oltre il 30% del totale). Senza punteggio ISA, il costo si calcola in modo forfettario: incremento del 25% del reddito e del VAP, imposta sostitutiva del 12,5% sul reddito e del 3,9% sul VAP, con riduzione del 30% (non applicabile ai multiattività) e minimo di 1.000 euro per annualità. La causa di esclusione si verifica dal codice indicato nel rigo RE1, RF1 o RG1 del modello REDDITI dell'anno.

Causa di esclusione	Codice rigo RE1 / RF1 / RG1
Calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto al 2019	15 (anni 2020 e 2021)
Apertura della partita IVA dal 2019	16 (anni 2020 e 2021)
Attività prevalente individuata da specifici codici	17 (anni 2020 e 2021)
Apertura della partita IVA dal 2021	15 (anno 2022)
Non normale svolgimento dell'attività	4 (anni 2020-2023)

Causa di esclusione	Codice rigo RE1 / RF1 / RG1
Multiattività	7 (anni 2020-2023)

Quattro esempi di calcolo

Gli importi che seguono sono di fantasia e servono a mostrare il meccanismo; il costo effettivo va verificato sulla comunicazione ricevuta nel Cassetto fiscale.

Esempio 1: anno 2022 con ISA pari a 7

Un professionista ha dichiarato per il 2022 un reddito di 80.000 euro e un VAP di 95.000 euro, con punteggio ISA 7 (fascia da 6 a meno di 8).

Voce	Calcolo	Importo
Maggior reddito	80.000 × 20%	16.000 €
Imposta sostitutiva II.DD.	16.000 × 12% (= 80.000 × 2,4%)	1.920 €
Maggior VAP	95.000 × 20%	19.000 €
Imposta sostitutiva IRAP	19.000 × 3,9% (= 95.000 × 0,78%)	741 €
Totale 2022		2.661 €

Esempio 2: anno 2020 con ISA pari a 5

Una ditta individuale ha dichiarato per il 2020 un reddito di 50.000 euro e un VAP di 60.000 euro, con punteggio ISA 5 (fascia da 4 a meno di 6). Per l'anno COVID vale la riduzione del 30%.

Voce	Calcolo	Importo
Maggior reddito	50.000 × 30%	15.000 €

Voce	Calcolo	Importo
Imposta sostitutiva II.DD.	15.000 × 10,5% (= 50.000 × 3,15%)	1.575 €
Maggior VAP	60.000 × 30%	18.000 €
Imposta sostitutiva IRAP	18.000 × 2,73% (= 60.000 × 0,819%)	491,40 €
Totale 2020		2.066,40 €

Esempio 3: impresa multiattività nel 2022

Un'impresa con due attività non rientranti nello stesso ISA, e quindi esclusa, ha dichiarato per il 2022 un reddito di 60.000 euro e un VAP di 70.000 euro. Il punteggio ISA non c'è e la riduzione del 30% non si applica ai multiattività.

Voce	Calcolo	Importo
Maggior reddito	60.000 × 25%	15.000 €
Imposta sostitutiva II.DD.	15.000 × 12,5%	1.875 €
Maggior VAP	70.000 × 25%	17.500 €
Imposta sostitutiva IRAP	17.500 × 3,9%	682,50 €
Totale 2022		2.557,50 €

Esempio 4: non normale svolgimento dell'attività nel 2021

Un contribuente con reddito 2021 di 40.000 euro e VAP di 48.000 euro ha dichiarato un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Qui la riduzione del 30% si applica e interviene il minimo di 1.000 euro.

Voce	Calcolo	Importo
Maggior reddito	40.000 × 25%	10.000 €
Imposta sostitutiva II.DD.	10.000 × 12,5% = 1.250, meno 30%	875 €, elevato a 1.000 €
Maggior VAP	48.000 × 25%	12.000 €
Imposta sostitutiva IRAP	12.000 × 3,9% = 468, meno 30%	327,60 €
Totale 2021		1.327,60 €

Nell'esempio 4 il minimo di 1.000 euro è stato applicato alla sola imposta sostitutiva sui redditi, come indicato nel testo della circolare; conviene verificare con l'Agenzia se debba valere sul totale dell'annualità.

Esempio 5: chi ha già usato la sanatoria 2018-2022

Un contribuente ha aderito al CPB 2024-2025 e ha già sanato gli anni dal 2018 al 2022. Per lui resta aperto solo il 2023, anno i cui dati hanno formato la proposta di concordato. Con reddito 2023 di 90.000 euro, VAP di 100.000 euro e ISA 8, il costo è 1% sul reddito (900 euro) più 0,39% sul VAP (390 euro), per un totale di 1.290 euro. Perfezionando la definizione del 2023, all'Ufficio dovrebbe essere precluso contestare quanto incide sulla validità del CPB, con una copertura definitiva anche per il 2024 e il 2025.

Smartstudio

La competenza non basta: come il cliente sceglie davvero il consulente

Automazione e intelligenza artificiale sono ormai entrate stabilmente negli studi professionali, portando vantaggi concreti in termini di efficienza operativa e di precisione delle registrazioni contabili. Il ritmo dell'innovazione tecnologica è così rapido che i «robot di studio» – assistenti virtuali sempre disponibili e instancabili – sono già in grado di svolgere ricerche tra le fonti normative restituendone una sintesi scritta, di redigere e inviare comunicazioni ai clienti, di analizzare in autonomia i dati di uno o più bilanci. Questi strumenti non devono restare appannaggio dei soli professionisti titolari, ma vanno messi a disposizione di tutti i collaboratori dello studio.

Per non subire passivamente questa trasformazione, e per trarne davvero beneficio, occorre innanzitutto interrogarsi se l'organizzazione dello studio sia compatibile con le tecnologie oggi disponibili e se le persone che vi lavorano siano messe in condizione di sfruttarle appieno. Basti pensare alla procedura di controllo della registrazione contabile dei documenti IVA: fino a pochi anni fa era considerata una prassi ineccepibile, oggi rischia invece di essere superflua se non controproducente. Con la fattura elettronica, infatti, i dati sono nativamente digitali e non è più concepibile che il software commetta un errore di trascrizione della data, del numero del documento o della partita IVA del fornitore: ostinarsi a far eseguire agli operatori un controllo manuale di questo tipo significa solo sottrarre tempo prezioso e redditività allo studio. Il presente contributo analizza i principali fattori da considerare per capire se la struttura organizzativa del proprio studio sia realmente pronta a padroneggiare e valorizzare le nuove tecnologie, toccando tre ambiti chiave: l'infrastruttura informatica, le risorse umane e la gestione dei clienti.

La struttura informatica dello studio

La struttura informatica dello studio ha oggi assunto un ruolo strategico e non può più essere considerata un semplice costo da sostenere. La gestione delle informazioni e dei dati dei clienti, la loro condivisione tra i collaboratori e la loro analisi sono aspetti da coordinare con attenzione, il che richiede consapevolezza e formazione specifica. È perciò necessario individuare in studio una persona di riferimento per la gestione dell'infrastruttura informatica e, allo stesso tempo, formare tutti gli operatori sull'utilizzo corretto degli strumenti adottati.

Formazione e condivisione delle informazioni sono da sempre centrali negli studi per le materie contabili e fiscali: oggi la stessa attenzione va riservata ai temi informatici, perché le nuove tecnologie incidono in modo diretto sulle risorse umane e sui clienti dello studio.

Il software gestionale e i moduli per l'automazione

Il punto di partenza è il software gestionale, che consente allo studio di erogare i tradizionali servizi di assistenza contabile e fiscale. Il mercato offre numerose soluzioni per automatizzare i processi di studio, più o meno integrate tra loro. I principali moduli disponibili riguardano:

– la registrazione delle fatture elettroniche;

– la registrazione dei movimenti bancari;

– la gestione delle scritture di fine anno (ammortamenti, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere);

– il calcolo e l'accantonamento delle imposte;

– la redazione e il deposito del bilancio;

– l'analisi di bilancio;

– la gestione degli F24, dalla compilazione all'invio al cliente per l'autorizzazione all'addebito;

– la sincronizzazione del database interno con gli archivi dell'Agenzia delle Entrate;

– la firma digitale;

– l'archiviazione sostitutiva e la condivisione documentale con i clienti.

Dall'IVA ai cedolini: l'automazione in pratica

Guardando alla pura elaborazione dei dati, gli effetti della «urobotizzazione» possono essere sintetizzati per i tre principali ambiti operativi dello studio. Sul fronte IVA, le fatture elettroniche sono già agganciate ai conti contabili di costo/ricavo e ai relativi codici IVA, il che consente al gestionale di contabilizzare i documenti in modo automatico; l'intelligenza artificiale estende questa mappatura anche ai documenti nuovi o atipici, riducendo al minimo

l'intervento manuale, mentre i dati restano costantemente sincronizzati con quelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sul fronte della prima nota, è possibile collegare i conti correnti dei clienti al gestionale per restare aggiornati in tempo reale e agganciare automaticamente i movimenti bancari ai conti di costo/ricavo e debito/credito. Le registrazioni relative ai cedolini mensili e agli F24 possono avvenire in automatico grazie a causali contabili dedicate e alla mappatura dei singoli codici tributo; numerosi sono inoltre gli automatismi che permettono di generare le scritture di ammortamento, ratei, risconti e leasing.

Per quanto riguarda i cedolini, i software di ultima generazione consentono di importare le presenze direttamente dai sistemi di rilevazione o dai portali messi a disposizione dalle aziende clienti: le voci di cedolino, già mappate per singolo dipendente e ditta, permettono un'elaborazione mensile pressoché automatica. La maggior parte dei gestionali oggi è offerta in cloud, il che rende relativamente semplice ed economico condividerne funzioni o dati con i clienti, ed è spesso arricchita da moduli di intelligenza artificiale che ne potenziano automatismo ed efficacia. Lo studio deve inoltre dotarsi di strumenti dedicati allo smart working, alle riunioni online e alla rendicontazione del tempo dedicato ai clienti attraverso il time sheet.

Cloud, smart working e sicurezza dei dati

La digitalizzazione dei documenti ha favorito la diffusione dello smart working, che permette ai collaboratori di conciliare meglio i ritmi lavorativi con le esigenze personali e familiari. Lo studio deve impostare le proprie risorse informatiche partendo dal presupposto che i dati dovranno essere accessibili dall'esterno e utilizzabili contemporaneamente da più utenti. Se i dati risiedono fisicamente in studio, occorre dotarsi di una connessione internet efficiente sia in entrata sia in uscita, ed è consigliabile disporre di più linee indipendenti per non restare mai isolati.

Particolare attenzione va riservata alla sicurezza: bisogna impedire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e vigilare affinché chi vi accede legittimamente non se ne appropri indebitamente. In questo compito soccorrono strumenti hardware e software – firewall, server proxy, collegamenti VPN/SSL, antivirus – oppure servizi dedicati offerti da fornitori terzi. Optando per una struttura in cloud, la parte tecnologica resta in carico al fornitore del

servizio; in tal caso è però opportuno valutare con attenzione l'affidabilità del partner e le clausole del contratto sottoscritto.

Condivisione di elenchi e banche dati

Essendo ormai tutti abituati a restare costantemente connessi, risulta molto utile condividere elenchi operativi – stato avanzamento lavori, scadenzari, elenco F24 – e banche dati, entrambi gestibili sulla medesima piattaforma cloud oppure in autonomia. Uno stato avanzamento lavori può, ad esempio, essere tenuto su un semplice foglio di lavoro condiviso online, aggiornato in tempo reale da tutti gli operatori coinvolti. Altrettanto importante è la condivisione delle banche dati normative e di prassi, che consente a ciascun collaboratore di accedere al medesimo patrimonio informativo: le banche dati di ultima generazione si avvalgono di strumenti di intelligenza artificiale in grado di fornire in tempi rapidi risposte puntuali ai quesiti professionali.

Il regolamento informatico di studio

A completamento di quanto sopra, è buona norma dotarsi di un regolamento informatico, da condividere e far rispettare a tutti gli utenti, che disciplini almeno:

– le modalità di utilizzo dell'hardware e del software in dotazione agli utenti;

– le regole minime di sicurezza da rispettare (creazione e custodia della password, blocco della postazione in caso di assenza, ecc.);

– l'utilizzo della posta elettronica e del web;

– l'utilizzo di dispositivi personali;

– le regole base di assistenza e risoluzione dei problemi;

– le regole di utilizzo dello spazio di archiviazione.

La gestione delle risorse umane

La principale risorsa di ogni studio professionale resta il capitale umano. Conoscenza, istruzione, capacità tecniche, determinazione e motivazione sono qualità da sempre richieste a chi lavora in uno studio; oggi a queste occorre aggiungere anche competenze informatiche e propensione al cambiamento. La capacità dello studio di erogare i servizi necessari a soddisfare la propria clientela dipende infatti dalla quantità, dalla qualità e dalla

combinazione delle risorse a disposizione. Per costruire una squadra efficace, determinata, efficiente e motivata occorre utilizzare specifici strumenti organizzativi e mettere in atto un insieme di interventi articolati, sintetizzati nella tabella seguente.

Strumento	Funzione e utilizzo
Organigramma	Chiarisce responsabilità e gerarchie, rafforza il senso di appartenenza e restituisce una visione d'insieme dell'organizzazione. A ogni area strategica o ufficio vengono assegnati un responsabile e i collaboratori coinvolti; è utile integrarlo con l'elenco dei clienti seguiti da ciascuno, per individuare rapidamente il referente giusto.
Mansionario	Descrive per ogni operatore compiti, competenze, grado di autonomia e dipendenza gerarchica. Definisce priorità e referenti di ogni attività, riduce la casualità del lavoro quotidiano ed è la base per costruire la matrice delle competenze.
Procedure	Procedure scritte che standardizzano i processi e fissano a monte il modo migliore di svolgere un'attività, indicando anche errori tipici, rischi, conseguenze e gli strumenti utili a prevenirli.
Matrice delle competenze	Incrocia operatori e conoscenze, mostrando come sono distribuite le competenze in studio. Permette di pianificare la formazione, individuare formatori interni, capire quali prestazioni può erogare ciascun collaboratore, evidenziare aree sature o carenti e ridistribuire le mansioni.
Processo di delega	Assegna la responsabilità di una o più attività, con risultati attesi definiti a monte, per evitare che l'accentramento delle funzioni critiche nel titolare diventi un collo di bottiglia e per garantire la continuità operativa dello studio anche in sua assenza.
Regolamento interno	Orienta i comportamenti quotidiani del gruppo e veicola i valori dello studio: gestione dei rapporti con la clientela, uso di ambienti e

	strumenti comuni, aspetti organizzativi, permessi e assenze, gestione dell'immagine.
Planning	Agenda condivisa tra tutti gli operatori, consultabile anche da remoto, che fotografa in tempo reale la disponibilità delle risorse (persone, auto, pc, sale riunioni) a una determinata data.
Riunioni	Informative, formative o decisionali: per essere efficaci richiedono un ordine del giorno chiaro, orari e luoghi rispettati, la capacità di riportare la discussione in carreggiata e un verbale finale condiviso con le conclusioni raggiunte.
Crescita professionale	Percorso che definisce le aree di miglioramento dello studio e dei singoli, individua gli strumenti formativi più adatti (seminari, corsi brevi, master part-time), misura i progressi e fissa obiettivi e, se opportuno, premi economici o di riconoscimento.
Monitoraggio del clima aziendale	Rileva conflitti o anomalie e ne previene lo sviluppo, indagando ambiente di lavoro, condivisione degli obiettivi, valorizzazione delle competenze, soddisfazione professionale, adeguatezza delle dotazioni e fattori di stress.
Time sheet	Rendiconta il tempo dedicato da ciascun operatore a una prestazione per un determinato cliente o ad attività generiche di studio, alla base delle analisi di redditività ed efficienza.
Redditività ed efficienza dell'operatore	La redditività confronta i ricavi generati dall'attività dell'operatore con il suo costo diretto; l'efficienza ne misura il rendimento nello svolgimento del lavoro assegnato.
Analisi dei carichi di lavoro	Verifica costante, basata su time sheet, ore effettive e dati quantitativi di elaborazione, indispensabile per assegnare in modo equilibrato attività e clienti agli operatori.
Stato avanzamento lavori	Incrociando i dati di gestionale, time sheet e altri prospetti, tiene sotto controllo la gestione dei clienti, i giorni medi e massimi di ritardo per cliente e operatore, e la redditività di entrambi.

Alcuni di questi strumenti meritano un approfondimento. Le riunioni, per essere davvero utili, devono avere un oggetto chiaro comunicato in anticipo, in modo che i partecipanti possano prepararsi; occorre fissarne rigidamente tempi e luoghi e pretendere puntualità, richiamare chi divaga eccessivamente, arrivare a conclusioni concrete o fissare nuove occasioni per raggiungerle e infine formalizzare quanto deciso in un verbale condiviso. Se l'obiettivo è dare una direttiva, è preferibile una comunicazione diretta all'interessato, più rapida, o addirittura in forma scritta; se si tratta solo di acquisire un resoconto, la riunione è spesso superflua e sostituibile con questi stessi strumenti.

La crescita professionale dei collaboratori va perseguita perché migliora la qualità dei servizi erogati, consente di offrirne di nuovi e rende più agevole sostituire un assente. Il percorso passa dalla definizione delle aree di miglioramento dello studio e di ogni singola risorsa, dall'individuazione degli strumenti formativi più adeguati (seminari, corsi brevi, master specifici part-time), dalla definizione di un sistema che misuri i progressi ottenuti e, infine, dalla fissazione di obiettivi e, se opportuno, di premi in denaro o in riconoscimenti – questi ultimi, spesso, più efficaci degli incentivi puramente economici.

Il monitoraggio del clima aziendale è uno strumento prezioso per individuare per tempo conflitti o anomalie e prevenirne lo sviluppo. Gli ambiti da sondare comprendono l'ambiente di lavoro (ergonomia, spazi, rumore), raccogliendo non solo le criticità ma anche le proposte di miglioramento, di cui almeno alcune andrebbero effettivamente realizzate; la condivisione degli obiettivi, verificando l'allineamento del collaboratore con gli obiettivi generali e la sua percezione di fattibilità; la valorizzazione di competenze e attitudini; la soddisfazione per il livello professionale raggiunto, evitando però di penalizzare chi si dimostra disponibile a crescere aumentandone il carico di lavoro; l'adeguatezza delle dotazioni (velocità del computer, connessione internet, semplicità del software, dispositivi mobili); gli eventuali aspetti di conflittualità o buona collaborazione con i colleghi; i fattori di stress e ogni altro elemento legato al gradimento del luogo di lavoro.

Time sheet, redditività ed efficienza dell'operatore, analisi dei carichi di lavoro e stato avanzamento lavori sono strumenti tra loro complementari: il time sheet rendiconta il tempo dedicato da ciascun operatore a una prestazione per un determinato cliente o ad attività generiche; la redditività confronta i ricavi generati dall'attività dell'operatore con il suo costo diretto, mentre l'efficienza ne misura il rendimento; l'analisi dei carichi di lavoro, da condurre

costantemente incrociando i dati di time sheet, ore effettivamente lavorate e volumi di elaborazione, è indispensabile per assegnare in modo equilibrato clienti e attività; lo stato avanzamento lavori, ottenibile da alcuni gestionali oppure incrociando i dati di time sheet e altri prospetti, tiene sotto controllo la gestione dei clienti, restituisce i giorni medi e massimi di ritardo per cliente e operatore e consente di valutarne correttamente la redditività.

La gestione dei clienti

La gestione dei clienti, con riguardo al trattamento dei loro dati e alla condivisione delle informazioni che li riguardano, richiede oggi un monitoraggio ancora più attento, per non tralasciare alcun passaggio. Oltre alla lettera di incarico, alla modulistica privacy e antiriciclaggio, all'attivazione del cassetto fiscale e a tutti i documenti che da sempre lo studio raccoglie e aggiorna – soprattutto in fase di acquisizione di un nuovo cliente – occorre oggi far circolare correttamente le informazioni necessarie a caricare e mappare il cliente negli archivi informatici, spesso frammentati su più piattaforme e software diversi.

L'ingresso di un nuovo cliente comporta di norma la produzione di ulteriori documenti, alcuni dei quali da sottoscrivere: è consigliabile predisporli insieme alla lettera di incarico, per raccogliere le firme in un'unica occasione e costruire un fascicolo cliente, cartaceo e/o digitale, che li contenga tutti. Tra questi, a titolo esemplificativo:

– il preventivo;

– il conferimento della delega per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;

– il conferimento della delega alla gestione della posizione contributiva per il lavoratore artigiano o commerciante iscritto alle gestioni autonome INPS;

– la delega allo svolgimento degli adempimenti INAIL;

– la modulistica antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni;

– l'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

– l'eventuale domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1, commi 77-84, della Legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge n. 208/2015.

È utile predisporre una check-list con tutti i documenti da raccogliere, far firmare e consegnare, insieme ai passaggi procedurali interni di raccolta dati e alimentazione degli archivi informatici – ad esempio la compilazione dell'anagrafica sul gestionale, la scansione dei documenti d'identità o il collegamento delle fatture elettroniche al gestionale di studio – così da ottimizzare una fase iniziale che, se non presidiata, rischia di protrarsi per mesi. Tra i passaggi più rilevanti della «scheda raccolta dati» figurano la creazione della cartella cliente nell'archivio con una struttura informatica standard, la compilazione della delega al cassetto fiscale e a fatture e corrispettivi, l'adesione ai servizi di consultazione e conservazione delle fatture, la compilazione delle anagrafiche su time sheet, gestionale di parcellazione e gestionale contabile/fiscale, l'inserimento del cliente nei robot di contabilizzazione e di sincronizzazione con l'Agenzia delle Entrate, l'aggiornamento della rubrica clienti e delle liste di comunicazione, l'inserimento dei recapiti nel centralino, l'attivazione dei servizi di conservazione digitale e la compilazione degli elenchi condivisi di adempimenti ed F24.

Questi passaggi variano da studio a studio, in base alla struttura informatica adottata e ai software utilizzati – alcune piattaforme integrano più funzionalità e richiedono un solo inserimento anagrafico – ma l'importante è non trascurare nemmeno quelli apparentemente più banali, per essere certi che ogni cliente risulti configurato e mappato correttamente. All'ingresso di un nuovo cliente è consigliabile inviare un'e-mail a tutti gli operatori coinvolti nei diversi passaggi, per conoscenza agli altri collaboratori e professionisti dello studio, così da condividere tempestivamente l'informazione.

Lo stesso approccio vale, specularmente, per la gestione dei clienti in uscita: è consigliabile inviare un'e-mail che riepiloghi i passaggi a carico dei referenti e informi gli altri operatori, oltre a predisporre e far sottoscrivere al cliente i fogli di riconsegna della documentazione. Anche in queste fasi il vero strumento a valore aggiunto resta la digitalizzazione dei processi, insieme all'utilizzo delle firme elettroniche e della conservazione digitale.

Conclusione

Le nuove tecnologie non sono un semplice upgrade degli strumenti di lavoro, ma un fattore che impone di ripensare l'organizzazione dello studio nel suo complesso: infrastruttura informatica, gestione delle risorse umane e gestione dei clienti sono tre ambiti strettamente interconnessi, in cui l'automazione può esprimere il proprio potenziale solo se accompagnata da persone formate, ruoli chiari, procedure scritte e processi di

comunicazione ben rodati. Uno studio che rivede periodicamente le proprie prassi, elimina i controlli ormai superflui, investe nella formazione digitale dei collaboratori e presidia con attenzione ogni fase del rapporto con il cliente – dall'ingresso all'eventuale uscita – è uno studio in grado non solo di reggere il passo dell'innovazione tecnologica, ma di trasformarla in un reale vantaggio competitivo, in termini di efficienza, redditività e qualità del servizio offerto.

Le prossime scadenze



30 ottobre 2026

COLLEGAMENTO POS-RT

Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.08.2026.

31 ottobre 2026

SOSTITUTI D'IMPOSTE – CERTIFICAZIONE UNICA

Termine di invio della Certificazione Unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

INPS – INDENNITÀ ISCRO

Termine di presentazione della domanda per l'anno 2026 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1987/2026).

IMPOSTE DIRETTE – PRESENTAZIONE MOD. REDDITI

Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024)

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO 770

Termine di presentazione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2025.

IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026).

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURA ELETTRONICA

Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026.

AUTOTRASPORTATORI – RIMBORSO ACCISE

Termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai consumi del 3° trimestre 2026.

10 novembre 2026

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 730 INTEGRATIVO

Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

16 novembre 2026

IVA ANNUALE - VERSAMENTO

Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Il D.Lgs. 108/2024 anticipa al 16.11 (anziché al 16.12) il termine per versare l'Iva a debito risultante dalle liquidazioni dei primi tre trimestri, quando l'importo dovuto è inferiore a 100 euro. Il termine coincide così con la scadenza ordinaria del terzo trimestre.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUENTI MENSILI

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Entro questo termine vanno versate le ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e autonomo, provvigioni e altri redditi di capitale. Vanno versate anche le ritenute dei condomini come sostituti d'imposta, se di importo pari o superiore a 500 euro (art. 1, c. 36 L. 232/2016), e quelle sulle locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017).

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO IMPOSTE RATEIZZATE DA REDDITI 2026

I contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare entro oggi la relativa data, con gli interessi.